SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 11 marzo 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Corte suprema di cassazione

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 3 agosto 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale CHT2 alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013. (Decreto n. 1826). (16A01693)

DECRETO 3 agosto 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale PROTHEGO alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013. (Decreto n. 1827). (16A01695)

DECRETO 3 agosto 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale HeAT alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013. (Decreto n. 1828). (16A01696)

DECRETO 3 agosto 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale HEURIGHT14 alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013. (Decreto n. 1829). (16A01697)

DECRETO 6 agosto 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale CLIMA alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013. (Decreto n. 1907). (16A01694)

DECRETO 6 agosto 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale BEAN-ADAPT alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013. (Decreto n. 1900). (16A01699)

DECRETO 6 agosto 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale SIPIS alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013. (Decreto n. 1899). (16A01700)

DECRETO 11 settembre 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale ENPADASI - EoL 41 alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2012. (Decreto n. 2027). (16A01702)

DECRETO 18 settembre 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale FOODBALL alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2012. (Decreto n. 2075). (16A01701)

DECRETO 5 ottobre 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale ENPADASI - EoL 45 alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2012. (Decreto n. 2224). (16A01703)

DECRETO 18 novembre 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale CHANGES alle agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013. (Decreto n. 2787). (16A01698)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **35**.

Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o a fini di confisca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della presente decreto, si intende per:

a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea la cui autorità giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio si trova il bene o la prova;

c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale;

d) «bene»: ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché ogni atto giuridico o documento attestante un titolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3, ovvero rappresenti l'equivalente del valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l'oggetto di uno dei predetti reati;

e) «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili a fini probatori nei procedimenti penali per uno dei reati di cui all'articolo 3.

TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO

Art. 3.
Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro

1. Indipendentemente dalla doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni:

a) associazione per delinquere;

b) terrorismo;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

i) riciclaggio;

l) falsificazione e contraffazione di monete;

m) criminalità informatica;

n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

r) sequestro di persona;

s) razzismo e xenofobia;

t) furti organizzati o con l'uso di armi;

u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

v) truffa;

z) estorsione;

aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) traffico di veicoli rubati;

gg) violenza sessuale;

hh) incendio;

ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) dirottamento di nave o aeromobile;

mm) sabotaggio.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera *e)*, il riconoscimento delle decisioni di sequestro è consentito solo se i fatti, per i quali è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.

3. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento è stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana è consentito il sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 4.

Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorità dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, dall'autorità e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3.

Art. 5.

Autorità giudiziaria competente

1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6.

2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6.

3. Copia delle richieste è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

4. Quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale, provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di sequestro.

5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di emissione.

Art. 6.

Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione

1. Salve le disposizioni di cui al presente articolo, l'autorità giudiziaria individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 e di cui all'articolo 5, comma 2, provvede senza ritardo a riconoscere, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro. Dispone altresì che sia data immediata esecuzione al provvedimento.

2. Quando è necessario garantire la conformità della prova ottenuta ai requisiti dell'ordinamento dello Stato di emissione, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, l'autorità osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dall'autorità competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro probatorio, mentre, nel caso di cui all'articolo 5, comma 2, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo. In ogni caso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

3. Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione.

4. La richiesta di riconoscimento o esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro può essere rigettata con decreto motivato:

a) se il certificato di cui all'articolo 12, comma 3, non è stato prodotto unitamente alla richiesta;

b) se il predetto certificato risulta incompleto, ovvero se le informazioni ivi contenute risultano manifestamente non corrispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della richiesta;

c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'articolo 649 del codice di procedura penale;

e) se non ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 3. Tuttavia, se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.

5. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, l'autorità giudiziaria può imporre all'autorità dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorità giudiziaria può altresì dispensare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi è esigenza di acquisire altre informazioni.

6. La decisione di rigetto è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorità è altresì comunicata senza ritardo l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo è risultata insufficiente.

Art. 7.

Casi di rinvio dell'esecuzione

1. Il procuratore della Repubblica può disporre il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:

a. se dall'esecuzione può derivare pregiudizio per le indagini nell'ambito di un procedimento penale già in corso, per un periodo non superiore a sei mesi;

b. se i beni o la prova risultano già sottoposti a blocco o a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, fino alla revoca di tale provvedimento;

c. se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro a fini di confisca è stato già oggetto di analogo provvedimento nell'ambito di altri procedimenti, fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento.

2. La decisione di rinvio dell'esecuzione è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

3. Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dandone notizia all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Quest'ultima è altresì informata sull'eventuale emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene o la prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro.

Art. 8.

Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro

1. Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, se le richieste non pervengono nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorità dello Stato di emissione a formularle entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di mancata risposta, l'autorità giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo Stato di emissione.

3. L'autorità giudiziaria può invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di blocco o di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo.

4. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza ritardo a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tal caso, lo Stato di esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento.

Art. 9.

Impugnazioni

1. L'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

2. E' preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

3. L'avviso della data fissata per l'udienza, di cui all'articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale, è tempestivamente notificato anche all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, che può presentare osservazioni fino alla data dell'udienza. A tale autorità giudiziaria è altresì comunicato l'esito del giudizio.

4. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale.

Art. 10.

Responsabilità dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro

1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di sequestro, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Capo II

INIZIATIVA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO

Art. 11.

Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria italiana

1. L'autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, può richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 12.

Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro

1. L'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

2. La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro è corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.

3. In alternativa, l'autorità indicata nel comma 1 può dare indicazioni, nel certificato di cui al comma 4, per il mantenimento del bene nel territorio dello Stato fino alla formulazione delle richieste di trasferimento o di confisca. La data prevista per tale formulazione è indicata nel medesimo certificato.

4. Il provvedimento di blocco o di sequestro è trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al presente decreto e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima autorità attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

Certificato previsto dall'articolo 12

a) Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:

Denominazione ufficiale:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria di emissione:

Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):

b) Autorità competente per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro nello Stato di emissione [se diversa dall'autorità di cui alla lettera a)]:

Denominazione ufficiale:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione:

Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):

c) Qualora siano state completate le lettere *a)* e *b)*, indicare qui se occorre contattare una sola (precisando quale) o entrambe le autorità:

- Autorità di cui alla lettera a)

- Autorità di cui alla lettera b)

d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa del provvedimento di blocco o di sequestro (unicamente per l'Irlanda e il Regno Unito):

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

Indirizzo:

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della zona/città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della zona/città)

E-mail:

e) Provvedimento di blocco o di sequestro:

1. Data e, se del caso, numero di riferimento

2. Scopo del provvedimento di blocco o di sequestro

2.1. Successiva confisca

2.2. Acquisizione di prove

3. Descrizione delle formalità e delle procedure da espletare nell'esecuzione di un provvedimento di sequestro probatorio (se del caso)

f) Informazioni relative al bene o alla prova nello Stato di esecuzione oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro:

Descrizione del bene o della prova e dell'ubicazione:

1. *a)* descrizione precisa del bene e, se del caso, importo massimo per cui si chiede il recupero di tale bene (laddove tale importo massimo sia indicato nel provvedimento concernente il valore dei proventi di reato)

b) descrizione precisa della prova

2. ubicazione esatta del bene o della prova (se sconosciuta, ultimo luogo noto)

3. parte che detiene in custodia il bene o la prova o, se diverso dalla persona indiziata o condannata, proprietario noto effettivo del bene o della prova (ove applicabile in virtù del diritto nazionale dello Stato di emissione)

g) (Se disponibili) informazioni relative all'identità delle persone (1) fisiche o (2) giuridiche, indiziate o condannate (ove applicabile in virtù del diritto nazionale dello Stato di emissione) e/o delle persone oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro (se disponibile):

1. Persone fisiche

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

Lingue che la persona in questione comprende (se note):

2. Persone giuridiche

Nome:

Tipo di persona giuridica:

Numero di registrazione:

Sede statutaria:

h) Provvedimento dello Stato di esecuzione in seguito all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:

Confisca

1.1. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la sua successiva confisca

1.1.1. si allega la richiesta di esecuzione del provvedimento di confisca pronunciata dallo Stato di emissione il (data)

1.1.2. si allega la richiesta concernente la confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di tale provvedimento

1.1.3. data prevista per la presentazione della richiesta di cui ai punti 1.1.1 o 1.1.2

o

Acquisizione di prove

2.1. il bene va trasferito nello Stato di emissione per fungere da prova

2.1.1. si allega la richiesta di trasferimento

oppure

2.2. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la successiva utilizzazione quale prova nello Stato di emissione

2.2.2. data prevista per la presentazione della richiesta di cui al punto 2.1.1

i) Reati:

Descrizione dei motivi pertinenti per il provvedimento di blocco o di sequestro e sintesi dei fatti a conoscenza dell'autorità giudiziaria che emette il provvedimento di blocco o di sequestro e il certificato:

Natura e qualificazione giuridica dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:

1. Contrassegnare, se del caso, una o più delle seguenti menzioni corrispondenti ai reati summenzionati, se questi sono passibili nello Stato di emissione di una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro; "
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- furti organizzati o con l'uso di armi
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket e estorsioni
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico dl documenti falsi
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio

2. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto 1:

j) Mezzi di impugnazione contro i provvedimenti di blocco o di sequestro a disposizione delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, nello Stato di emissione:

Descrizione dei mezzi di impugnazione comprese le necessarie procedure (...) da espletare

Autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'azione può essere promossa

Informazioni sui soggetti che possono promuovere l'azione

Termine entro il quale promuovere l'azione

Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sulle procedure di ricorso ivi applicabili e sulla disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e del servizio di traduzione:

Nome:

Persona da contattare (se del caso):

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

k) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

l) Il testo del provvedimento di blocco o di sequestro è allegato al certificato.

Firma dell'autorità giudiziaria di emissione e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La decisione quadro 2003/577/GAI è pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2003, n. L 196.

Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

"Capo III - Potestà normativa del Governo

Art. 14. (Decreti legislativi)

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".

Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3 , così recita:

"Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."

"Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.".

Il testo dell'art.18 della legge 9 luglio 2015, n.114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176 , così recita:

"Art. 18. (Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera *a)*, ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmen-

te utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Note all'art. 1:

Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2003/577/GAI, si veda nelle note alle premesse

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 240 del codice penale così recita:

"Art. 240. (Confisca)

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-*bis*. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies*, 640-*ter* e 640-*quinquies*;

2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-*bis* del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-*bis* del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".

Note all'art. 3:

La convenzione del 26 luglio 1995 è pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.

Il testo dell'articolo 321 del codice di procedura penale così recita:

"Art. 321. (Oggetto del sequestro preventivo)

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [c.p. 240].

2-*bis*. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca .

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria .

3-*bis*. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria .

3-*ter*. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-*bis* ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.".

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 51 e dell'articolo 407 del codice di procedura penale così recita:

"Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate :

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo .

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis* e dai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente .

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

3-*quinquies*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*undecies*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ."

"Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis*) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati".

Note all'art. 6:

Il testo dell'articolo 5 del codice di procedura penale così recita:

"Sezione II

Competenza per materia

(commento di giurisprudenza)

Art. 5 (Competenza della corte di assise)

1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (4) e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;

d-*bis*) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.".

Il testo dell'articolo 649 del codice di procedura penale così recita:

"Art. 649. (Divieto di un secondo giudizio)

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo."..

Note all'art. 8:

Il testo dell'articolo 263 del codice di procedura penale così recita:

"Art. 263. (Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate)

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato .

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice.".

Note all'art. 9:

Il testo dell'articolo 322 bis, 324 e 325 del codice di procedure penale così recita:

"Art. 322-*bis*. (Appello)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1-*bis*. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310"

"Art. 324. (Procedimento di riesame)

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-*bis* e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro."

"Art. 325. (Ricorso per cassazione)

1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-*bis* e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.".

Il testo dell'articolo 61 comma 23, della decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O., così recita:

"Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

(*Omissis*).

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all' articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

(*Omissis*).".

La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195, S.O.

16G00043

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **36.**

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera *f)*;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e giusto processo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

b) «decisione sulle misure cautelari»: un provvedimento emesso nel corso del procedimento penale dall'autorità giudiziaria con cui si impongono a una persona fisica, in alternativa alla detenzione cautelare, uno o più obblighi e prescrizioni;

c) «misure cautelari»: gli obblighi e le prescrizioni imposti dalla decisione sulle misure cautelari;

d) «Stato di emissione»: lo Stato membro a cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione sulle misure cautelari;

e) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro a cui è trasmessa la decisione sulle misure cautelari ai fini del suo riconoscimento.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Le autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.

2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle decisioni sulle misure cautelari e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonché della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresì, la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente.

3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione sulle misure cautelari.

Art. 4.

Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari

1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari:

a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;

b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;

c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;

e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorità indicata nel provvedimento impositivo;

f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;

g) divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali.

Capo II

TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 5.

Competenza

1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della decisione sulle misure cautelari all'autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale e abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volontà di fare rientro in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione è disposta in favore dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, in cui voglia trasferirsi, e sempre che detta autorità abbia prestato il consenso.

Art. 6.

Condizioni di trasmissione

1. La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione.

2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, ove si dà attestazione del consenso dell'interessato e, quando è richiesto, del consenso dell'autorità competente dello Stato di esecuzione.

3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità.

4. Se sono competenti le autorità di più Stati, la decisione è trasmessa alla autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

5. Se è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 7.

Procedimento

1. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia, che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.

2. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì

comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La decisione sulle misure cautelari e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.

3. Il pubblico ministero può ritirare il certificato, purché non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato e questi sono superiori a quelli delle corrispondenti misure previste dalla legge italiana. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure secondo la legislazione di quello Stato.

4. Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.

5. In caso di mancato riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, il Ministero della giustizia, quando ne è direttamente informato, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.

Art. 8.

Effetti del riconoscimento

1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia dell'avvenuto riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, l'autorità giudiziaria italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del certificato di cui allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

2. L'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione in ragione del fatto:

a) che l'interessato non ha più la residenza legale e abituale in quello Stato;

b) che, a seguito della modifica delle misure cautelari disposta dall'autorità giudiziaria italiana, manca una corrispondenza con quelle previste dalla legislazione di quello Stato;

c) che è scaduto il termine massimo di sorveglianza delle misure cautelari stabilito dalla legislazione di quello Stato.

3. Spetta all'autorità giudiziaria italiana la competenza a decidere in ordine alla proroga, alla revoca della decisione sulle misure cautelari, alla modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente medesima forza.

Capo III

TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Art. 9.

Competenza

1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza di una decisione sulle misure cautelari adottata in altro Stato membro dell'Unione appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza legale e abituale o ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale, o comunque di porre in quel luogo la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari.

2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di emissione.

Art. 10.

Condizioni per il riconoscimento

1. La corte di appello riconosce la decisione sulle misure cautelari quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la persona interessata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volontà di ivi recarsi per porre la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari;

b) il fatto per cui è stata emessa la decisione sulle misure cautelari è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;

c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 2.

2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con le misure cautelari sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione all'autorità competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.

Art. 11.

Deroghe alla doppia punibilità

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà

personale della durata massima non inferiore a tre anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie:

a) associazione per delinquere;

b) terrorismo;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

i) riciclaggio;

l) falsificazione e contraffazione di monete;

m) criminalità informatica;

n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

r) sequestro di persona;

s) razzismo e xenofobia;

t) furti organizzati o con l'uso di armi;

u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

v) truffa;

z) estorsione;

aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) traffico di veicoli rubati;

gg) violenza sessuale;

hh) incendio;

ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) dirottamento di nave o aeromobile;

mm) sabotaggio.

2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 12.

Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari proposte dall'autorità competente di un altro Stato membro.

2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I del presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla decisione sulle misure cautelari o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

3. La corte di appello decide senza formalità sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati.

4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione.

5. Contro la decisione della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

7. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte di cassazione informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di venti giorni.

8. La decisione definitiva è immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne le autorità competenti dello Stato di emissione.

Art. 13.

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari in uno dei seguenti casi:

a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1;

b) se il certificato trasmesso dall'autorità competente dello Stato di emissione è incompleto o manifestamente non corrisponde alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

c) se risulta che il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari viola il divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;

d) per i reati non elencati nell'articolo 11, se i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana. L'esecuzione non può essere rifiutata, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, se la legislazione italiana non impone lo stesso

tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, della legislazione dello Stato di emissione;

e) se per i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta si sia già verificata la prescrizione del reato;

f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;

g) se la misura è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e la sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

Art. 14.

Effetti del riconoscimento

1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulle misure cautelari è disciplinata secondo la legge italiana.

2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

3. Il procuratore generale informa, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un provvedimento di revoca della decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.

Art. 15.

Cessazione della competenza

1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'autorità competente dello Stato di emissione:

a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano;

b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova più sul territorio dello Stato italiano;

c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo più questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorità italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza;

d) quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari;

e) se l'autorità italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Art. 16.

Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizione imposti con la decisione sulle misure cautelari.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *I*

(di cui all'articolo 3, comma 2)

CERTIFICATO(1)

a) Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

b) Autorità che ha emesso la decisione sulle misure cautelari:

Denominazione ufficiale:

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione sulle misure cautelari occorre contattare:

[ ] l'autorità sopra indicata

[ ] l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

[ ] un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità di emissione/autorità centrale/altra autorità competente

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

c) Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari occorre contattare:

[] l'autorità di cui alla lettera b)

[] un'altra autorità; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità, qualora non precisati alla lettera b)

(1) Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea accettata da tale Stato.

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti è stata emessa la decisione sulle misure cautelari:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

- nello Stato di emissione:
- nello Stato di esecuzione:
- in altro luogo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

- Tipo e numero del documento o dei documenti di identità dell'interessato (carta di identità, passaporto):
- Tipo e numero del permesso di soggiorno dell'interessato nello Stato di esecuzione:

e) Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmette la decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato:

La decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato, è trasmessa allo Stato di esecuzione di cui alla lettera *a)* per il seguente motivo:

[ ] l'interessato ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione e, informato delle misure in questione, acconsente a ritornare in detto Stato

[ ] l'interessato ha chiesto di trasmettere la decisione sulle misure cautelari a uno Stato membro diverso

da quello in cui risiede legalmente e abitualmente, per uno o più dei seguenti motivi:

f) Indicazioni concernenti la decisione sulle misure cautelari:

La decisione è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

La decisione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Se, al momento della trasmissione del certificato, è stata impugnata la decisione sulle misure cautelari, pregasi contrassegnare questa casella ... [ ]

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

L'interessato si trovava in stato di detenzione cautelare durante il seguente periodo (se del caso):

1. La decisione riguarda complessivamente: ... presunti reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il o i presunti reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione dell'interessato:

Natura e qualificazione giuridica del o dei presunti reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

2. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

[ ] partecipazione a un'organizzazione criminale;

[ ] terrorismo;

[ ] tratta di esseri umani;

[ ] sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;

[ ] traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

[ ] traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

[ ] corruzione;

[ ] frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

[ ] riciclaggio di proventi di reato;

[ ] falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;

[ ] criminalità informatica;

[ ] criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

[ ] favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

[ ] omicidio volontario, lesioni personali gravi;

[ ] traffico illecito di organi e tessuti umani;

[ ] rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

[ ] razzismo e xenofobia;

[ ] furto organizzato o rapina a mano armata;

[ ] traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

[ ] truffa;

[ ] racket ed estorsione;

[ ] contraffazione e pirateria di prodotti;

[ ] falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

[ ] falsificazione di mezzi di pagamento;

[ ] traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

[ ] traffico illecito di materie nucleari o radioattive;

[ ] traffico di veicoli rubati;

[ ] violenza sessuale;

[ ] incendio;

[ ] reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

[ ] dirottamento aereo o di nave;

[ ] sabotaggio.

3. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la decisione e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (art. 14, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei presunti reati in questione:

g) Indicazioni sulla durata e sul tipo di misure cautelari:

1. Periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari ed eventuale possibilità di proroga della decisione:

2. Tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari (informazioni indicative):

3. Natura delle misure cautelari (è possibile contrassegnare più caselle):

[ ] obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

[ ] divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

[ ] obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

[ ] restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

[ ] obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

[ ] obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

[ ] divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

4. Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure cautelari di cui al punto 3:

h) Altre circostanze pertinenti, inclusi motivi specifici per l'imposizione di misure cautelari (facoltativo):

Il testo della decisione è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

———

ALLEGATO *II*

(di cui all'articolo 14, comma 3)

MODULO

Segnalazione di violazione di una misura cautelare e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione

a) Informazioni sull'identità della persona sottoposta a sorveglianza:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

b) Informazioni relative alla decisione sulle misure cautelari:

Decisione emessa il:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Autorità che ha emesso la decisione:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Certificato rilasciato il:

Autorità che ha rilasciato il certificato:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

c) Informazioni sull'autorità competente per la sorveglianza delle misure cautelari:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Violazione di misure cautelari e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

La persona di cui alla lettera *a)* ha violato le seguenti misure cautelari:

[ ] obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

[ ] divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

[ ] obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

[ ] restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

[ ] obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

[ ] obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati;

[ ] altro (precisare):

Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

- Sussistono altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione

Descrizione degli elementi conoscitivi:

e) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Capo III - Potestà normativa del Governo

Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La decisione quadro 2009//829/GAI à pubblicata nella G.U.U.E. 11 novembre 2009, n. L 294.

— Il testo della legge 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98.

— Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176 , cosi recita:

"Art. 18 *(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera *a)*, ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2009/829GAI si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2009/829GAI si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2015, n. 44.

Note all'art. 11:

— La convenzione 26 luglio 1995 (Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee) è pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto

europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98, così recita:

«Art. 22 *(Ricorso per cassazione)*. — 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.».

16G00044

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cassinetta di Lugagnano (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 gennaio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio Chiodi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Daniela Accinasio.

Il citato amministratore, in data 27 gennaio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Emilio Chiodi.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01890

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariccia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ariccia (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ariccia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Di Matteo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ariccia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 febbraio 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariccia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Di Matteo.

Roma, 23 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01891

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Lago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lago (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lago (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonella Vecchio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lago (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 febbraio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lago (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonella Vecchio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Viggianello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Viggianello (Potenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattro consiglieri su sette assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viggianello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fulvia Zinno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Viggianello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 febbraio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viggianello (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fulvia Zinno.

Roma, 23 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01893

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Brescello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Brescello (Reggio Emilia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 gennaio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brescello (Reggio Emilia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Formiglio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brescello (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marcello Coffrini.

Il citato amministratore, in data 30 gennaio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brescello (Reggio Emilia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Formiglio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01894

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 19 febbraio 2016.

Delega di attribuzioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato, sen. Benedetto Della Vedova e on. Vincenzo Amendola.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2014 con il quale Paolo Gentiloni Silveri è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 recante nomina del Sottosegretario di Stato sen. Benedetto Della Vedova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 recante nomina dell'on. Vincenzo Amendola a Sottosegretario di Stato;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato

Decreta:

Art. 1.

Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'articolo 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95, e agli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, sono delegate ai Sottosegretari le seguenti attribuzioni:

Al sen. Benedetto Della Vedova

Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) relazioni bilaterali con Canada e Messico;

b) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, Oceania e Pacifico;

c) relazioni bilaterali con i Paesi del Caucaso e dell'Asia centrale;

d) tematiche economiche finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20;

e) questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese;

f) variazioni di bilancio e integrazione dei capitoli di spesa;

g) apposizione di formule esecutive ai sensi dell'art. 299 TFUE;

h) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

All'on. Vincenzo Amendola

Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) politiche relative agli italiani nel mondo;

b) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa;

c) relazioni bilaterali con i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ivi inclusi i Paesi del Golfo Persico e l'Iran;

d) relazioni bilaterali con i Paesi del Corno d'Africa (Etiopia, Eritrea, Gibuti e Somalia);

e) relazioni con le Nazioni Unite e le Agenzie Specializzate, ad eccezione di quanto ricompreso in altre deleghe;

f) relazioni con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

g) questioni relative alle adozioni internazionali;

h) temi relativi alle politiche ambientali ed energetiche;

i) ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio;

l) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nella delega:

a) gli atti e le questioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO e l'Afghanistan;

c) le questioni attinenti all'integrazione europea;

d) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

e) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi;

f) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. È revocato il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 novembre 2014, nella parte relativa alla delega conferita al sen. Benedetto Della Vedova.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2016

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 545

16A01977

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 23 gennaio 2016.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali».

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria nazionale delle Marche, alla Galleria nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, i decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativi agli istituti dotati di autonomia speciale, «possono altresì ridenominare gli istituti da essi regolati»;

Rilevato che il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 reca un primo elenco di istituti e luoghi della cultura assegnati ai Poli museali regionali e che, ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto ministeriale 23 dicembre 2014, «con uno o più decreti ministeriali sono individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi da assegnare ai Poli museali regionali» ivi compresi «ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono gestiti dalle Soprintendenze archeologia»;

Ritenuto opportuno procedere con l'assegnazione ai Poli museali regionali di ulteriori istituti e luoghi della cultura e, conseguentemente, apportare alcune modifiche all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'elenco degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei dotati di autonomia speciale;

Viste la nota prot. n. 5670 del 13 ottobre 2015 della Direzione generale musei, le note prot. n. 19403 del 16 ottobre 2015 e n. 23446 del 10 dicembre 2015 della Direzione generale biblioteche, la nota prot. n. 27779 del 12 novembre 2015 della Direzione generale belle arti e paesaggio, la nota prot. n. 10378 del 13 novembre 2015 della Direzione generale archeologia;

Considerato che l'individuazione di ulteriori aree o parchi archeologici da assegnare ai Poli museali regionali avverrà avvalendosi, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica, di una apposita commissione di esperti;

Sentite le organizzazione sindacali in data 18 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»

1. Al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il direttore del museo si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile. L'incarico di segretario amministrativo è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore del museo.»;

b) all'art. 11, al comma 3, dopo le parole: «una sola volta» sono inserite le seguenti: «; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo»;

c) all'art. 12, al comma 3, dopo le parole: «una sola volta» sono inserite le seguenti: «; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo»;

d) all'art. 13, al comma 2, dopo le parole: «una sola volta» sono inserite le seguenti: «; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo»;

e) all'art. 16, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'assegnazione di istituti e luoghi della cultura disposta ai sensi del presente decreto comprende, con riferimento ai beni demaniali già nella disponibilità del Ministero, l'intero immobile e/o complesso, ivi incluse le relative pertinenze, in cui è situato l'istituto o il luogo assegnato ai musei dotati di autonomia speciale o ai poli museali regionali. L'assegnazione include altresì il trasferimento di uffici, archivi, biblioteche, laboratori, spazi espositivi e depositi dei relativi musei e luoghi della cultura. Con riguardo ai musei, alle aree e ai parchi archeologici, la consegna dei reperti presenti nei depositi e non ancora inventariati e catalogati può essere differita a non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di completare l'inventariazione e la catalogazione; decorso tale termine, i beni sono trasferiti ai musei dotati di autonomia speciale o ai poli museali regionali e la relativa attività di inventariazione e catalogazione è svolta da detti istituti in cooperazione con le soprintendenze competenti.»;

f) nell'allegato 1, al numero 13) della lettera *b)* le parole: «il Polo reale» sono sostituite dalle seguenti: «i Musei reali»;

g) nell'allegato 2:

1) al numero 2, in fine, è aggiunta la seguente voce: «Palazzo Pitti - Firenze»;

2) al numero 19, le parole: «Polo reale» sono sostituite dalle seguenti: «Musei reali»;

h) nell'allegato 3:

1) al numero 1 - Polo museale del Piemonte, prima della voce: «Abbazia di Vezzolano - Albugnano (Asti)» è inserita la seguente: «Abbazia di Fruttuaria - San Benigno Canavese (Torino)»;

2) al numero 6 - Polo museale dell'Emilia-Romagna:

dopo la voce «Mausoleo di Teodorico - Ravenna» è inserita la seguente: «MAF - Museo archeologico di Forlimpopoli (Forlì-Cesena)»;

dopo la voce «Museo nazionale di Ravenna» è inserita la seguente: «Museo nazionale etrusco - Marzabotto (Bologna)»;

3) al numero 7 - Polo museale della Toscana:

dopo la voce: «Basilica di San Francesco - Arezzo» è inserita la seguente: «Cappella del Taja nel Palazzo ex Barabesi - Siena»;

dopo la voce: «Certosa monumentale - Calci (Pisa)» sono inserite la seguenti: «Chiesa del Santuccio - Siena», «Chiesa di Santa Maria delle nevi - Siena»;

dopo la voce: «Museo archeologico di Siena» sono inserite le seguenti: «Museo archeologico nazionale di Chiusi (Siena)», «Museo archeologico nazionale di Cosa - Ansedonia (Grosseto)»;

dopo la voce: «Oratorio di San Desiderio - Pistoia» è inserita la seguente: «Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla - Siena»;

dopo la voce: «Sala del Perugino - Firenze» è inserita la seguente: «Villa Brandi - Vignano (Siena)»;

4) al numero 9 - Polo museale delle Marche:

prima della voce: «Museo archeologico nazionale delle Marche - Ancona» è inserita la seguente: «Antiquarium statale - Numana (Ancona)»;

dopo la voce: «Museo archeologico nazionale delle Marche - Ancona» è inserita la seguente: «Museo archeologico statale - Arcevia (Ancona)»;

5) al numero 10 - Polo museale del Lazio:

dopo la voce: «Casa di San Tommaso - Aquino (Frosinone)» è inserita la seguente: «Castello di Giulio II - Roma»;

dopo la voce: «Museo archeologico dell'Agro Falisco e Forte Sangallo - Civita Castellana (Viterbo)» è inserita la seguente: «Museo archeologico di Vulci (Viterbo)»;

dopo la voce: «Museo archeologico nazionale - Civitavecchia (Roma)» sono inserite le seguenti: «Museo archeologico nazionale - Formia (Latina)», «Museo archeologico nazionale - Tarquinia (Viterbo)», «Museo archeologico nazionale - Tuscania (Viterbo)»;

dopo la voce: «Museo archeologico nazionale e area archeologica - Sperlonga (Latina)» è inserita la seguente «Museo archeologico nazionale "G. Carettoni" e area archeologica di Casinum - Cassino (Frosinone)»;

6) al numero 11 - Polo museale dell'Abruzzo:

dopo la voce: «Abbazia di San Clemente a Casauria - Castiglione a Casauria (Pescara)» è inserita la seguente: «Abbazia di San Giovanni in Venere - Fossacesia (Chieti)»;

dopo la voce: «Abbazia di Santo Spirito al Morrone - Sulmona (L'Aquila)» è inserita la seguente: «Castello Piccolomini - Celano (L'Aquila)»;

dopo la voce: «Chiesa di San Bartolomeo - Carpineto della Nora (Pescara)» è inserita la seguente: «Chiesa di San Bernardino - L'Aquila»;

7) al numero 12 - Polo museale del Molise:

dopo la voce: «Complesso monumentale di San Vincenzo a Volturno (Isernia)» è inserita la seguente: «Museo archeologico di Santa Maria delle Monache - Isernia»;

dopo la voce: «Museo archeologico di Venafro (Isernia)» è inserita la seguente: «Museo della città e del territorio - Sepino (Campobasso)»;

8) al numero 13 - Polo museale della Campania:

prima della voce: «Castel Sant'Elmo - Napoli» è inserita la seguente: «Anfiteatro campano - Santa Maria Capua Vetere (Caserta)»;

dopo la voce: «Certosa di San Lorenzo - Padula (Salerno)» è inserita la seguente: «Complesso dei Girolamini - Napoli»;

dopo la voce: «Museo archeologico dell'Agro Atellano - Succivo (Caserta)» è inserita la seguente: «Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo - Santa Maria Capua Vetere (Caserta)»;

dopo la voce: «Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno - Sarno (Salerno)» sono inserite le seguenti: «Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (Salerno)» e «Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina "Georges Vallet" - Piano di Sorrento (Napoli)»;

dopo la voce: «Reale tenuta di Carditello - San Tammaro (Caserta)» è inserita la seguente: «Teatro romano di Teanum Sidicinum - Teano (Caserta)»;

9) al numero 14 - Polo museale della Puglia:

prima della voce: «Castel del Monte - Andria (Barletta-Andria-Trani)» è inserita la seguente: «Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia (Barletta)»;

dopo la voce: «Castello Svevo - Trani (Barletta-Andria-Trani)» è inserita la seguente: «Chiostro del convento di San Domenico - Taranto»;

è soppressa la voce: «Mostra archeologica "Storie di Messapi: Manduria, oltre le mura" - Manduria (Taranto)»;

10) al numero 15 - Polo museale della Basilicata:

dopo la voce: «Area archeologica di Venosa (Potenza)» sono inserite le seguenti: «Castello di Lagopesole - Avigliano (Potenza)» e «Chiesa del Cristo flagellato ed ex ospedale di San Rocco - Matera»;

dopo la voce: «Museo nazionale d'arte medievale e moderna della Basilicata - Matera» è inserita la seguente: «Palazzo De Lieto - Maratea (Potenza)»;

11) al numero 16 - Polo museale della Calabria:

dopo la voce: «Chiesa di San Francesco d'Assisi - Gerace (Reggio Calabria)» è inserita la seguente: «Complesso monumentale di San Domenico - Lamezia Terme (Catanzaro)»;

dopo la voce: «Le Castella - Isola di Capo Rizzuto (Crotone)» sono inserite le seguenti: «Museo archeologico e antiquarium "Archeoderi" - Bova Marina (Reggio Calabria)», «Museo archeologico di Metauros - Gioia Tauro (Reggio Calabria)» e «Museo archeologico nazionale di Amendolara»;

dopo la voce: «Museo e parco archeologico dell'antica Kaulon - Monasterace (Reggio Calabria)» è inserita la seguente: «Museo archeologico Lametino - Lamezia Terme (Catanzaro)»;

dopo la voce: «Museo e parco archeologico nazionale di Scolacium - Borgia (Catanzaro)» è inserita a seguente: «Museo del Risorgimento - Catanzaro»;

12) al numero 17 - Polo museale della Sardegna:

è soppressa la voce «Chiostro di San Domenico - Cagliari»;

dopo la voce «Compendio garibaldino e Museo nazionale "Memoriale Giuseppe Garibaldi" (Isola di Caprera) - La Maddalena (Olbia-Tempio)» è inserita la seguente: «Ex regio museo archeologico - Cagliari»;

dopo la voce «Pinacoteca nazionale di Cagliari» sono inserite le seguenti: «Spazio museale di San Pancrazio - Cagliari» e «Uffici e spazi di Porta Cristina - Cagliari».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 23 gennaio 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 584

16A01944

DECRETO 23 gennaio 2016.

Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 327, il quale prevede che «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero»;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonché il comma 4-*bis* del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 2, commi 1, lettera *a)*, 5, 10 e 10-*ter*;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2013 di istituzione della Direzione generale per le politiche del turismo nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, secondo cui la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità, facendo salva la successiva rideterminazione della predetta dota-

zione in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure»;

Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 15 settembre 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale all'Istituto centrale per la grafica»;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 16, comma 1-*sexies*, che ha disposto la riassegnazione allo Stato delle funzioni di tutela del patrimonio bibliografico non statale, precedentemente attribuite alle Regioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012, recante «Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici»;

Rilevata la necessità di completare il complesso e articolato processo di riorganizzazione del Ministero avviato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, anche al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione periferica di tutela del patrimonio culturale;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla fusione e all'accorpamento delle Soprintendenze Archeologia con le Soprintendenze Belle arti e paesaggio, così da creare, in tutto il territorio nazionale, Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio quali articolazioni di una sola Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

Rilevato altresì che la creazione di Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio consentirà al Ministero di aumentare il numero di presidii sul territorio, anche in concomitanza con la prossima nuova distribuzione delle dotazioni organiche e in vista delle assunzioni programmate in attuazione della legge n. 208 del 2015, nonché di adeguare la propria organizzazione alle misure previste dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di silenzio-assenso e conferenza di servizi;

Rilevata la necessità che, nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, sia assicurata la presenza di tutte le professionalità specifiche richieste per un adeguato svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, ivi incluse le attività di formazione e ricerca, con particolare riguardo alle seguenti aree: il patrimonio archeologico; il patrimonio storico e artistico; il patrimonio architettonico; il patrimonio demoetnoantropologico; il paesaggio;

Rilevata la necessità, in conseguenza della riorganizzazione delle soprintendenze, di precisare ulteriormente l'ambito di operatività delle altre strutture periferiche del Ministero, con particolare riguardo ai poli museali regionali;

Rilevata altresì la necessità di valorizzare il patrimonio archeologico della Nazione, anche mediante l'istituzione di Parchi archeologici di rilevante interesse nazionale;

Considerata l'esigenza di attribuire le funzioni di tutela dei beni librari non statali, di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, convertito nella legge n. 125 del 2015, all'amministrazione periferica del Ministero già competente in materia di tutela dei beni archivistici, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto opportuno individuare in questa sede sia le posizioni dirigenziali risultanti dalle operazioni di fusione e accorpamento disposte con il presente decreto, sia quelle di nuova istituzione nei settori dei musei, degli archivi e delle biblioteche;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 18 gennaio 2016;

Sentito il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» nella seduta del 18 gennaio 2016;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. In attuazione dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il presente decreto provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero.

2. Al fine di migliorare il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, sono istituite le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio,

quale risultato della operazione di fusione e accorpamento, su tutto il territorio nazionale, delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze Belle arti e paesaggio. Conseguentemente, è disposta la fusione della Direzione generale Archeologia e della Direzione generale Belle arti e paesaggio in una sola struttura dirigenziale di livello generale, denominata Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le unità dirigenziali risultanti dalle operazioni di fusione e accorpamento di cui al comma 2, nonché gli uffici dirigenziali di nuova istituzione nei settori dei musei, degli archivi e delle biblioteche sono individuati, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nei capi II e III e negli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Capo II

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 2.

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;

d) può proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici, storici, artistici e demotnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 20, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e delle linee guida di cui al medesimo art. 20, comma 2, lettera *u)*, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

f) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice;

g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed demoetnoantropologici;

h) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

i) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)*, e 82, del Codice;

l) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice;

m) esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

n) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

o) esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del Codice;

p) predispone, su proposta del segretario regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;

q) ai sensi dell'art. 141 del Codice adotta, sentite le Commissioni regionali per il patrimonio culturale competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

r) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio culturale;

s) promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree periferiche compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

t) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

u) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Presso la Direzione generale operano l'Istituto centrale per la demoetnoatropologia, ufficio non avente qualifica dirigenziale, e il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni.

Art. 3.

Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

1. Le unità dirigenziali di livello non generale, e le relative attribuzioni, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sono individuate nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Capo III

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 4.

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:

a) svolge le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale;

b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati ai poli museali regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale, e comunque fatto salvo quanto disposto dall'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014;

c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) partecipa ed esprime pareri nelle conferenze di servizi;

e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali ai sensi dell'art. 52 del Codice;

f) amministra e controlla i beni datigli in consegna, ed esegue sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; provvede altresì all'acquisto di beni e servizi in economia;

g) svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando tirocini;

h) propone al Direttore generale e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;

i) cura l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

l) istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice;

m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'art. 32 del Codice;

n) svolge le istruttorie e propone al Direttore generale i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;

o) esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

p) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

q) istruisce e propone alla Direzione generale, secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, l'esercizio del diritto di prelazione;

r) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, del Codice;

s) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca;

t) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del presente decreto;

u) risponde alla Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione; a tal fine, la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze;

v) svolge le funzioni di ufficio esportazione;

z) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti.

2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno sette aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico e artistico; il patrimonio architettonico; il patrimonio demoetnoantropologico; il paesaggio; l'educazione e la ricerca. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, l'incarico di responsabile di area è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente competente.

3. Le Soprintendenze, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, ove esistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle Direzioni generali competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. L'incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 5.

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

1. In attuazione dell'art. 16, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le Soprintendenze archivistiche svolgono le funzioni di cui all'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 anche in materia di beni librari, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Conseguentemente, le Soprintendenze archivistiche assumono la denominazione Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, ad eccezione che nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

2. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.

3. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archivistico; il patrimonio bibliografico.

4. Il comma 2 dell'art. 3, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello diri-

genziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», è sostituito dal seguente:

«2. Nella Regione Sicilia, il soprintendente archivistico svolge altresì le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato del Comune capoluogo, senza ulteriori emolumenti accessori. Conseguentemente, la soprintendenza archivistica di tale Regione assume la denominazione di Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo».

Art. 6.

Parchi archeologici e musei di rilevante interesse nazionale

1. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, nonché di valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico e demoetnoantropologico della Nazione, sono istituiti i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quale ufficio di livello dirigenziale generale periferico, ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

1) il Museo Nazionale Romano;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale periferici:

1) il Complesso monumentale della Pilotta;

2) il Museo delle Civiltà, con sede a Roma Eur;

3) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;

4) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

5) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

6) il Parco archeologico dell'Appia antica;

7) il Parco archeologico di Ercolano;

8) il Parco archeologico di Ostia antica;

9) Villa Adriana e Villa D'Este.

2. I direttori degli istituti e musei di cui al comma 1 esercitano le funzioni di cui all'art. 35 del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 e al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni. Il direttore del Parco archeologico dell'Appia antica è altresì responsabile per il progetto di valorizzazione dell'intera strada consolare dell'Appia antica.

3. Agli istituti e musei di cui al comma 1 può essere attribuita, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, l'autonomia speciale prevista per gli istituti di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1 sono conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e possono essere conferiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

4. La Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma è ridenominata Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono individuati gli istituti, gli immobili e i complessi da assegnare agli istituti e ai musei di cui al comma 1, nonché sono definiti i confini dei parchi archeologici di cui al presente articolo e delle Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma.

6. I Soprintendenti delle Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.

Art. 7.

Poli museali regionali e musei

1. I direttori dei poli museali regionali e i direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale amministrano e controllano i beni dati loro in consegna ed eseguono sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto. Concedono altresì l'uso dei beni culturali dati loro in consegna, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice.

2. Al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, il Direttore generale Musei, sulla base degli indirizzi del Ministro, può autorizzare, d'ufficio o su richiesta dei direttori dei poli museali o dei direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Al fine di assicurare l'immediata operatività delle strutture periferiche del Ministero, la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio provvedono, ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruità delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali

sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica, nonché la più razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.

3. Le strutture organizzative previste dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve fino alla conclusione delle procedure di conferimento dell'incarico dirigenziale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio. A partire dal conferimento di tale incarico, le unità dirigenziali di livello non generale della Direzione generale Archeologia e della Direzione generale Belle arti e paesaggio, fatte salve fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui all'art. 3 del presente decreto, rispondono alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

4. Le strutture organizzative previste dall'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. A partire dal conferimento dell'incarico dirigenziale di cui all'art. 2 del presente decreto, le Soprintendenze Archeologia e le Soprintendenze Belle arti e paesaggio rispondono alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

5. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'art. 6, comma 1, le relative strutture, ove già esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, può essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a un dirigente del Ministero.

6. In sede di prima applicazione e al fine di assicurare la continuità delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, i Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio, entro tre giorni dalla conclusione delle procedure di conferimento dell'incarico, provvedono a conferire gli incarichi di responsabile di area, all'interno delle rispettive Soprintendenze, fino alla definizione delle procedure selettive di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto e comunque per una durata non oltre il 31 gennaio 2017.

Art. 9.

Coordinamento con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la pubblicazione del presente decreto, cessano di avere vigore le seguenti disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171:

a) gli articoli 34, comma 2, lettere *l)*, *m)*, *n)* e *r)*, 35, commi 3, secondo periodo, e 4, lettere *h)*, *i)* e *l)*, limitatamente alle funzioni ivi previste delle Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio, dei soprintendenti e delle soprintendenze;

b) l'art. 39, comma 2, lettera *m)*.

2. Con la conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, cessano altresì di avere vigore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo.

Roma, 23 gennaio 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 583

ALLEGATO *1*

Sostituzione dell'Allegato 2 – Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 30, commi 1, 2, lettera *b)*, e 3, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo»

L'Allegato 2 – Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 30, commi 1, 2, lettera *b)*, e 3, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo», è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 2

Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale

Direzione generale Educazione e ricerca

Istituti centrali

1. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
2. Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

Istituti dotati di autonomia speciale

1. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro
2. Opificio delle pietre dure
3. Istituto centrale per la grafica

Direzione Archeologia, belle arti e paesaggio

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

1. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con sede a Torino
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede ad Alessandria
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara
4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con sede a Milano
5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con sede a Milano
6. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con sede a Brescia
7. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, con sede a Mantova
8. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con sede a Venezia
9. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con sede a Padova
10. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona
11. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
12. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, con sede a Genova
13. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna
14. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna
15. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma
16. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze
17. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena
18. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca
19. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa
20. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, con sede a Perugia
21. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, con sede ad Ancona
22. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Roma, con sede a Roma
23. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, con sede a Roma
24. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, con sede a Roma
25. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, istituita, fino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a L'Aquila
26. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con esclusione, fino al 31 dicembre 2019, della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, con sede a Chieti
27. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso
28. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a Napoli
29. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con sede a Napoli
30. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta
31. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno
32. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con sede a Bari
33. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede a Foggia
34. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, con sede a Lecce
35. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza
36. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, con sede a Cosenza
37. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria
38. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari
39. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari

Direzione generale Musei

Istituti dotati di autonomia speciale

1. il Complesso monumentale della Pilotta*
2. la Galleria dell'Accademia di Firenze
3. le Gallerie Estensi
4. le Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma
5. la Galleria Nazionale delle Marche
6. la Galleria Nazionale dell'Umbria
7. il Museo Nazionale del Bargello
8. il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
9. il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
10. il Museo Archeologico Nazionale di Taranto
11. il Museo delle Civiltà, con sede a Roma Eur*
12. il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia*
13. il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare*
14. il Parco archeologico di Paestum
15. il Palazzo Ducale di Mantova
16. il Palazzo Reale di Genova
17. i Musei Reali di Torino
18. il Parco archeologico dei Campi Flegrei*
19. il Parco archeologico dell'Appia antica*
20. il Parco archeologico di Ercolano*
21. il Parco archeologico di Ostia Antica*
22. Villa Adriana e Villa D'Este*

* Autonomia speciale da attribuire con uno o più decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Poli museali regionali

1. Polo museale del Piemonte, con sede a Torino
2. Polo museale della Lombardia, con sede a Milano
3. Polo museale del Veneto, con sede a Venezia
4. Polo museale del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste

5. Polo museale della Liguria*
6. Polo museale dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna
7. Polo museale della Toscana, con sede a Firenze
8. Polo museale dell'Umbria*
9. Polo museale delle Marche*
10. Polo museale del Lazio, con sede a Roma
11. Polo museale dell'Abruzzo, con sede a L'Aquila
12. Polo museale del Molise, con sede a Campobasso
13. Polo museale della Campania, con sede a Napoli
14. Polo museale della Puglia, con sede a Bari
15. Polo museale della Basilicata, con sede a Matera
16. Polo museale della Calabria, con sede a Cosenza
17. Polo museale della Sardegna, con sede a Cagliari

* Nelle Regioni Liguria, Marche e Umbria, la funzione di direttore del polo museale regionale è svolta, rispettivamente, dal direttore del Palazzo Reale di Genova, dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche e dal direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, per un totale complessivo di 14 Poli museali regionali aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello non generale.

Direzione generale Archivi

Istituto centrale

1. Istituto centrale per gli archivi

Istituto dotato di autonomia speciale

1. Archivio centrale dello Stato

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e archivi di Stato

1. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede a Torino
2. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, con sede a Milano
3. Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
4. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a Venezia
5. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, con sede a Genova
6. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna
7. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con sede a Firenze
8. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche, con sede ad Ancona
9. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con sede a Roma
10. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara
11. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, con sede a Napoli
12. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria
13. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e della Basilicata, con sede a Bari
14. Soprintendenza archivistica della Sardegna, con sede a Cagliari
15. Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo, con sede a Palermo
16. Archivio di Stato di Bologna
17. Archivio di Stato di Firenze
18. Archivio di Stato di Genova
19. Archivio di Stato di Milano
20. Archivio di Stato di Napoli
21. Archivio di Stato di Roma
22. Archivio di Stato di Torino
23. Archivio di Stato di Venezia

Direzione generale Biblioteche e istituti culturali

Istituti centrali

1. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
2. Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

Istituti dotati di autonomia speciale

1. Biblioteca nazionale centrale di Roma
2. Biblioteca nazionale centrale di Firenze
3. Centro per il libro e la lettura

Biblioteche

1. Biblioteca Universitaria di Genova
2. Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Napoli
3. Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
4. Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

Direzione generale Bilancio

Segretariati regionali

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte, con sede a Torino
2. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia, con sede a Milano
3. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto, con sede a Venezia
4. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
5. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria, con sede a Genova
6. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna, con sede a Bologna
7. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, con sede a Firenze
8. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, con sede a Perugia
9. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche, con sede ad Ancona
10. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, con sede a Roma
11. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo, con sede a L'Aquila
12. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise, con sede a Campobasso
13. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania, con sede a Napoli
14. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia, con sede a Bari
15. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata, con sede a Potenza
16. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Calabria, con sede a Catanzaro
17. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, con sede a Cagliari

Totale n. 131

Riepilogo Allegati 1 e 2

Dotazione organica dirigenti di seconda fascia

(tabella A, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale così ripartiti:

- Uffici centrali n. 29
- Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 1
- Dirigenti presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance n. 1
- Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo n. 5

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione periferica così ripartiti:

- Uffici periferici n. 97
- Istituti centrali n. 5
- Istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale n. 29

Totale complessivo: 167».

ALLEGATO *2*

Modifiche all'Allegato 1 – Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Amministrazione centrale, e all'Allegato 3 – Unità dirigenziali non generali, e relative attribuzioni, del Segretariato generale e delle Direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo»

1. All'Allegato 1 – Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Amministrazione centrale, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le voci: «Direzione generale Archeologia – Uffici dirigenziali n. 2» e «Direzione generale Belle arti e paesaggio – Uffici dirigenziali n. 3» sono sostituite dalla seguente: «Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Uffici dirigenziali n. 6»;

b) alla voce: «Direzione generale Bilancio», la sottovoce: «Uffici dirigenziali n. 3» è sostituita dalla seguente: «Uffici dirigenziali n. 2».

2. All'Allegato 3 – Unità dirigenziali non generali, e relative attribuzioni, del Segretariato generale e delle Direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce Direzione generale Educazione e ricerca, Servizio I – Ufficio studi, dopo le parole: «l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario» sono inserite le seguenti: «, nonché sull'Istituto centrale per la grafica»;

b) le voci: «Direzione generale Archeologia» e «Direzione generale Belle arti e paesaggio» sono sostituite dalla seguente:

«Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Servizio I

Organizzazione e funzionamento

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale – Gestione della sede del San Michele, sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, Biblioteca, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro – Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale – Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale – Rapporti con la Corte dei conti – Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale – Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione – Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti e del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, nonché del Comitato tecnico-scientifico speciale per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale – Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.

Servizio II

Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alle attività di scavo, inventariazione e catalogazione, svolte dalle strutture periferiche del Ministero, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale – Raccolta di documentazione scientifica del patrimonio archeologico nazionale – Adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione coattiva di beni di interesse archeologico; pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice – Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene.

Servizio III

Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

Predisposizione di indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio storico, artistico e architettonico – Raccolta di documentazione scientifica del patrimonio storico, artistico e architettonico nazionale – Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico svolte dalle strutture periferiche del Ministero, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale – Adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione coattiva di beni di interesse storico, artistico e architettonico; pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse storico, artistico e architettonico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

Servizio IV

Circolazione

Adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: circolazione in ambito nazionale e internazionale, incluse le azioni di restituzione dei beni di interesse archeologico, storico, artistico e demoetnoantropologico illecitamente esportati; mostre o esposizioni di beni di interesse archeologico, storico e artistico o di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico, ferme restando le competenze della Direzione generale Musei e dei direttori degli istituti dotati di autonomia speciale – Predisposizione e aggiornamento degli indirizzi agli uffici di esportazione.

Servizio V

Tutela del paesaggio

Coordinamento delle attività di tutela del paesaggio svolte dalle strutture periferiche del Ministero, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale – Istruttoria per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico per beni paesaggistici che insistono su un territorio appartenente a più regioni – Procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale – Istruttoria per la sottoscrizione delle intese e degli accordi di cui all'art. 135, comma 1, all'art. 143, comma 2, e all'art. 156, comma 3, del Codice – Predisposizione di criteri e linee guida per la redazione congiunta dei piani paesaggistici ai sensi del Codice, nonché per le operazioni di demolizione previste dall'art. 167, comma 3, del Codice – Attività connesse all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio – Censimento e catalogazione del paesaggio attraverso la banca dati del SITAP – Supporto al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dall'art. 133 del Codice – Predisposizione di indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di tutela programmata del paesaggio integrata con la tutela dell'ambiente.

Servizio VI

Tutela del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale

Direzione dell'Istituto centrale per la demoetnoantropologia – Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio demoetnoantropologico e del patrimonio culturale immateriale svolte dalle strutture periferiche del Ministero, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale – Adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione coattiva di beni di interesse demoetnoantropologico; pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse demoetnoantropologico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.».

c) alla voce Direzione generale Bilancio, il Servizio II – Bilancio e Programmazione è soppresso e le relative attribuzioni restano in capo al Direttore generale Bilancio. Conseguentemente, il Servizio III – Vigilanza ed erogazioni liberali assume la denominazione di Servizio II – Vigilanza ed erogazioni liberali.

ALLEGATO *3*

Sostituzione dell'Allegato 4 – Elenco ricognitivo per Regioni degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusi gli uffici periferici di livello dirigenziale generale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo»

L'Allegato 4 – Elenco ricognitivo per Regioni degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusi gli uffici periferici di livello dirigenziale generale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo», è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 4

Elenco ricognitivo per Regioni degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusi gli uffici periferici di livello dirigenziale generale

Abruzzo

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo, con sede a L'Aquila
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con sede a L'Aquila, istituita fino al 31 dicembre 2019
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con l'esclusione, fino al 31 dicembre 2019, della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, con sede a Chieti
4. Polo museale dell'Abruzzo, con sede a L'Aquila
5. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara

Basilicata

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata, con sede a Potenza
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con sede a Potenza
3. Polo museale della Basilicata, con sede a Matera
4. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e della Basilicata, con sede a Bari

Calabria

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Calabria, con sede a Catanzaro
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, con sede a Cosenza
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria
4. Polo museale della Calabria, con sede a Cosenza
5. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria
6. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Campania

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania, con sede a Napoli
2. Soprintendenza speciale Pompei
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a Napoli
4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con sede a Napoli
5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta
6. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno
7. Polo museale della Campania, con sede a Napoli
8. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, con sede a Napoli
9. Archivio di Stato di Napoli
10. Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Napoli

11. Museo di Capodimonte
12. Reggia di Caserta
13. Museo Archeologico Nazionale di Napoli
14. Parco archeologico di Ercolano
15. Parco archeologico di Paestum
16. Parco archeologico dei Campi Flegrei

Emilia-Romagna

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna, con sede a Bologna
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna
4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma
5. Polo museale dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna
6. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna
7. Archivio di Stato di Bologna, con sede a Bologna
8. Gallerie Estensi, con sede a Modena
9. Complesso monumentale della Pilotta, con sede a Parma

Friuli-Venezia Giulia

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
3. Polo museale del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
4. Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
5. Museo storico e Parco del Castello di Miramare

Lazio

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, con sede a Roma
2. Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Roma, con sede a Roma
4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, con sede a Roma
5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, con sede a Roma
6. Polo museale del Lazio, con sede a Roma
7. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con sede a Roma
8. Archivio di Stato di Roma
9. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
10. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
11. Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
12. Istituto centrale per gli archivi
13. Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi
14. Istituto centrale per la grafica
15. Istituto superiore per la conservazione e il restauro
16. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
17. Archivio centrale dello Stato
18. Centro per il libro e la lettura
19. Galleria Borghese
20. Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma
21. Museo Nazionale Romano
22. Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma
23. Museo delle Civiltà, con sede a Roma Eur
24. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
25. Parco Archeologico dell'Appia antica
26. Parco archeologico di Ostia Antica
27. Villa Adriana e Villa D'Este

Liguria

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria, con sede a Genova
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, con sede a Genova
3. Polo museale della Liguria*
4. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, con sede a Genova
5. Archivio di Stato di Genova
6. Biblioteca Universitaria di Genova
7. Palazzo Reale di Genova

Lombardia

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia, con sede a Milano
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con sede a Milano
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con sede a Milano
4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con sede a Brescia
5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, con sede a Mantova
6. Polo museale della Lombardia, con sede a Milano
7. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, con sede a Milano
8. Archivio di Stato di Milano
9. Pinacoteca di Brera
10. Palazzo Ducale di Mantova

Marche

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche, con sede ad Ancona
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, con sede ad Ancona
3. Polo museale delle Marche*
4. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche, con sede a Ancona
5. Galleria Nazionale delle Marche, con sede a Urbino

Molise

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise, con sede a Campobasso
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso
3. Polo museale del Molise, con sede a Campobasso
4. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara

Piemonte

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte, con sede a Torino

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la città metropolitana di Torino, con sede a Torino

3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede ad Alessandria

4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara

5. Polo museale del Piemonte, con sede a Torino

6. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte, con sede a Torino

7. Archivio di Stato di Torino

8. Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

9. Musei Reali di Torino

Puglia

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia, con sede a Bari

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con sede a Bari

3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede a Foggia

4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, con sede a Lecce

5. Polo museale della Puglia, con sede a Bari

6. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e della Basilicata, con sede a Bari

7. Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Sardegna

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, con sede a Cagliari

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari

3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari

4. Polo museale della Sardegna, con sede a Cagliari

5. Soprintendenza archivistica della Sardegna, con sede a Cagliari

Sicilia

1. Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo, con sede a Palermo

Toscana

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, con sede a Firenze

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze

3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena

4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca

5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa

6. Polo museale della Toscana, con sede a Firenze

7. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con sede a Firenze

8. Archivio di Stato di Firenze

9. Opificio delle pietre dure

10. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

11. Gallerie degli Uffizi

12. Galleria dell'Accademia di Firenze

13. Museo Nazionale del Bargello

Trentino Alto-Adige

1. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a Venezia

Umbria

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, con sede a Perugia

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria, con sede a Perugia

3. Polo museale dell'Umbria*

4. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche, con sede ad Ancona

5. Galleria Nazionale dell'Umbria, con sede a Perugia

Veneto

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto, con sede a Venezia

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con sede a Venezia

3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con sede a Padova

4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona

5. Polo museale del Veneto, con sede a Venezia

6. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a Venezia

7. Archivio di Stato di Venezia

8. Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

9. Gallerie dell'Accademia di Venezia

* Nelle Regioni Liguria, Marche e Umbria, la funzione di direttore del polo museale regionale è svolta, rispettivamente, dal direttore del Palazzo Reale di Genova, dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche e dal direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria.».

16A01961

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 febbraio 2016.

Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», con particolare riferimento all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»;

Visto il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;

Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

Vista la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni recante norme in materia di contratti pubblici e il relativo regolamento di esecuzione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 1, comma 1110, che ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

Visto che l'art. 1, comma 1115, della legge n. 296 del 2006 ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., di seguito CDP S.p.a., e ha previsto la stipula di apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.a. per definire le modalità di gestione e la facoltà della stessa CDP S.p.a. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 che, ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006, ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;

Vista la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la direttiva 2002/91/CE;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare l'art. 33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Vista la Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.a., registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 108;

Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;

Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (cosiddetto «Conto termico»);

Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici e integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2015;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e in particolare l'art. 9 che prevede la concessione di finanziamenti per «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della legge n. 296 del 2006 nel limite di euro 350.000.000.00, rinviando ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché delle caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimento da questi presentati;

Vista che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 è ridotto del 50 per cento;

Visto il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Visto l'*addendum* alla Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.a. il 10 aprile 2014, registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, registro n. 1, foglio n. 3429;

Visto il decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo e economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 66 del 14 aprile 2015 attuativo dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare l'art. 2, comma 6, che prevede la possibilità di riprogrammare per i medesimi fini le eventuali risorse non assegnate;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015 entro il termine del 22 settembre 2015;

Visto il secondo *addendum* alla citata convenzione sottoscritto digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e CDP S.p.a. e firmato in originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015 con il quale le parti intendono definire le modalità di gestione delle fasi successive all'ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato presso la Corte dei conti in data 6 novembre 2015, registro n. 1, foglio n. 3365, contenente la documentazione necessaria per la stipula dei contratti di finanziamento;

Considerato che alla data di scadenza dei termini previsti dal citato comunicato di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2015 sono pervenute istanze per un impegno pari ad euro 102.906.044,85 e che le risorse residue a valere sulla disponibilità di cui all'art. 9, comma 1 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ammontano a euro 247.093.955,15;

Ritenuto pertanto di procedere alla riprogrammazione delle risorse non assegnate, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 2, comma 6, del citato decreto n. 66 del 2015, per i medesimi fini del predetto decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Finalità ed oggetto

1. Il presente decreto disciplina la riprogrammazione delle risorse finanziarie residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del medesimo decreto.

2. Le risorse finanziarie riprogrammate ai sensi del comma 1 e destinate ai fini di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 66 del 2015 ammontano ad euro 247.093.955,15 a valere sulle somme disponibili alla data di emanazione del presente decreto sul conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Al fine di mantenere la ripartizione delle risorse finanziarie disciplinate dall'art. 2, comma 4 del decreto interministeriale n. 66 del 2015, la somma di euro 176.495.682,25 è destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del citato decreto e la somma di euro 70.598.272,90 è destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande e di ammissione al finanziamento agevolato

1. La domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati può essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino alle ore 17,00 del centottantesimo giorno successivo.

2. Possono essere ammessi al finanziamento gli interventi i cui costi sono sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. I modelli per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati sono allegati sotto le lettere *A)* e *B)* del presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto restano ferme e si applicano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 66 del 2015.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

Domanda di ammissione all'agevolazione

Ex Articolo 9 del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 2014 - Fondo Rotativo di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015

(Enti Pubblici)

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto .... nato a .... Provincia .... Stato di nascita .... il ....../....../........

residente a .... località/frazione .... in via .... CAP............... Provincia .... Stato di residenza .... codice fiscale .... Tipo documento di identità .... numero documento .... rilasciato da ....

data di rilascio ....../....../........... data di scadenza ....../....../............. (allegare fotocopia del documento)

in qualità di .... dell'ufficio .... del Soggetto Pubblico:

Denominazione ....

....

Codice Fiscale:..

Con sede in:

Comune .... località/frazione ....

in via ....

CAP .... Provincia .... Telefono ....

Fax.............................. E-mail..................................PEC......................................

Domiciliazione per eventuali comunicazioni

Comune .... località/frazione ....

in via ....

CAP .... Provincia .... Telefono ....

Fax .... E-mail ....PEC......................................

CHIEDE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Parte B Edificio N°…….[1]: Informazioni relative all'intervento

Identificazione bene immobile destinatario dell'intervento

Denominazione edificio…………………………………………………………………………..........

Foglio ……….…. Particella ……………..… Subalterno …………..…... Categoria …………..…………......

Sezione.. Denominatore…. ....

in …………………………………… località/frazione ………………………………………………………..

in via …...……………………………..……………………………………………………………………..

CAP ………………………… Provincia ……...……….. Regione ………………………………………

Per l'esecuzione di[2] …………………………………………………………………………

a) Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica
b) Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post
c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO

Titolo dell'intervento……………………………………………………………...……….……………….

Finanziamento richiesto (IVA inclusa) €………………………………...…….……………………….

Durata del finanziamento agevolato richiesto…………………………………………………………..

Descrizione generale dell'intervento……………………………………………………………………...

………..

………

………

………

………

………

……

[1] Da compilarsi per ogni singolo immobile.

[2] Indicare una delle casistiche indicate nell'elenco.

Parte C: Banca Tesoriera

Nome Banca..ABI.......................

Agenzia di ....CAB.........................

IBAN ....

Il SOTTOSCRITTO ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE REDATTA IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

Parte D ALLEGATI

Interventi tipologia a):

1. Descrizione dell'edificio oggetto della diagnosi, comprensiva dei dati sulle superfici e sui volumi climatizzati;
2. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda

Interventi tipologia b) e c):

1. Allegati tecnici[3]:
   - Progetto (specificare la tipologia di progetto presentata: preliminare; definitivo; esecutivo)...
   - tabella costi ammissibili (redatta per singolo edificio nel caso di interventi su più edifici);
   - crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);
   - a. diagnosi energetica e certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto.

2. Autorizzazioni necessarie, allegare:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
   - copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della SCIA completa di documentazione di trasmissione o della comunicazione all'autorità competente.

3. Per le autorizzazioni necessarie all'esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio.

4. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda.

[3] Da presentarsi per ogni singolo immobile

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DA TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che l'edificio oggetto dell'intervento è di proprietà pubblica e adibito ad una delle seguenti destinazioni d'uso: istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido; istruzione universitaria; alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- che, nel caso in cui il finanziamento agevolato non copra interamente l'importo del progetto, lo stesso troverà copertura con risorse proprie;
- di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e di essere consapevoli che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in esso previste si possa incorrere nella decadenza o revoca dal beneficio come nello stesso disposto;
- di impegnarsi a fornire chiarimenti, precisazioni ed eventuali rettifiche alla presente domanda, nonché a comunicare qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda e a fornire ogni eventuale documentazione che sarà richiesta;
- di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa;
- di aver compilato le seguenti parti:
  - Parte A: Dati identificativi;
  - Parte B: Informazioni relative all'intervento relativamente a n……edifici;
  - Parte C: Banca Tesoriere;
  - Parte D: Allegati.

Luogo e data (gg/mm/aa):	Firmato digitalmente
………………..,…………………	………………………………

Domanda di ammissione all'agevolazione

Ex Articolo 9 del decreto legge n. 91 del 2014,* convertito con modificazioni nella legge *n. 116 del 2014 - Fondo Rotativo di cui al Decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015

(Fondi di investimento immobiliari chiusi)

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto .... nato a .... Provincia .... Stato di nascita .... il ....../....../........

residente a .... località/frazione .... in via .... CAP............... Provincia .... Stato di residenza .... codice fiscale .... Tipo documento di identità .... numero documento .... rilasciato da ....

data di rilascio ....../....../.......... data di scadenza ....../....../............ (allegare fotocopia del documento)

in qualità di .... del Fondo immobiliare chiuso:

Denominazione ....

....

Codice Fiscale:..

Con sede in:

Comune .... località/frazione ....

in via ....

CAP .... Provincia .... Telefono ....

Fax............................ E-mail..................................PEC....................................

Domiciliazione per eventuali comunicazioni

Comune .... località/frazione ....

in via ....

CAP .... Provincia .... Telefono ....

Fax .... E-mail ....PEC....................................

CHIEDE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Parte B1

PROGETTO DI INVESTIMENTO

Titolo del progetto di investimento..

Investimento complessivo del fondo immobiliare €..

Finanziamento agevolato richiesto €..

Durata del finanziamento agevolato richiesto ....

Descrizione generale dell'intervento..

....

....

....

....

....

....

....

Parte B2[1]

Identificazione bene immobile compreso nel progetto di investimento: immobile n°.....

Denominazione edificio..

Foglio .... Particella .... Subalterno .... Categoria ....

Sezione.. Denominatore...

in .... località/frazione ....

in via ....

CAP .... Provincia .... Regione ....

Per l'esecuzione di [2]..

a) Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica;
b) Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post
c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

[1] Da compilarsi per ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento di cui all'art.7 del decreto.
[2] Indicare una delle casistiche indicate nell'elenco

Altre informazioni

1) Costo totale dell'intervento, compresa la diagnosi energetica, la certificazione e la progettazione: ....

2) Costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento: ....

3) Tempi di ritorno stimato dell'investimento: ....

Parte C: Banca di riferimento

Nome Banca...ABI.......................

Agenzia di ....CAB.......................

IBAN ....

Il SOTTOSCRITTO DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000

- Che il fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;

- che il fondo ha acquisito le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario;

- che con la contrazione del prestito agevolato richiesto risultano rispettate le condizioni, nonché i limiti eventualmente previsti, per il ricorso all'indebitamento di cui alla vigente normativa di riferimento.

- che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici già erogati al Fondo di Investimento, è inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.

Il SOTTOSCRITTO ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE REDATTA IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

Parte D ALLEGATI (da produrre per singolo edificio ricompreso nel progetto di investimento)

Interventi tipologia a):

1. Descrizione dell'edificio oggetto della diagnosi, comprensiva dei dati sulle superfici e sui volumi climatizzati;
2. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda

Interventi tipologia b) e c):

1. Allegati tecnici[3]:
   - Progetto (specificare la tipologia di progetto presentata: preliminare; definitivo; esecutivo)..
   - tabella costi ammissibili (redatta per singolo edificio nel caso di interventi su più edifici);
   - crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);

   a. diagnosi energetica e certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto.

2. Autorizzazioni necessarie, allegare:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
   - copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della SCIA completa di documentazione di trasmissione o della comunicazione all'autorità competente.

3. Per le autorizzazioni necessarie all'esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio.

4. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda.

[3] Da presentarsi per ogni singolo immobile

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DA TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che, nel caso in cui il finanziamento agevolato non copra interamente l'importo del progetto, lo stesso troverà copertura con risorse proprie;
- di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel Decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e di essere consapevoli che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in esso previste si possa incorrere nella decadenza o revoca dal beneficio come nello stesso disposto;
- di impegnarsi a fornire chiarimenti, precisazioni ed eventuali rettifiche alla presente domanda, nonché a comunicare qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda e a fornire ogni eventuale documentazione che sarà richiesta;
- di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa;
- di aver compilato le seguenti parti:

  Parte A: Dati identificativi;

  Parte B: Informazioni relative all'intervento;

  Parte C: Banca di riferimento;

  Parte D: Allegati.

Luogo e data (gg/mm/aa):	Firmato digitalmente
……………….,…………………	………………………………

16A01978

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 18479 del 22 febbraio 2016, che ha disposto per il 29 febbraio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 18479 del 22 febbraio 2016, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a centottantaquattro giorni è risultato pari a -0,042%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,021.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,291% e a 0,957%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A02069

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 febbraio 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, l'Ufficio di sorveglianza di Ancona e l'Ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Catanzaro, nel Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, nell'Ufficio di sorveglianza di Ancona e nell'Ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. l, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Tribunale di sorveglianza di Ancona, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, l'Ufficio di sorveglianza di Ancona e l'Ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino, Locri, Palmi e Reggio Calabria;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato

dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, l'Ufficio di sorveglianza di Ancona e l'Ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A01935

DECRETO 25 febbraio 2016.

Delega di attribuzioni del Ministro della giustizia, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato, sen. Federica CHIAVAROLI, on. Gennaro MIGLIORE e dott. Cosimo Maria FERRI.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale è stato nominato Ministro della giustizia l'on. Andrea ORLANDO;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia l'on. Enrico COSTA e il dott. Cosimo Maria FERRI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale l'on. Enrico COSTA è stato nominato Ministro senza portafoglio, cessando dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia la sen. Federica CHIAVAROLI e l'on. Gennaro MIGLIORE;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai suindicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere, per le materie di competenza, alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari, nonché ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni, per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti e alla firma dei relativi atti e provvedimenti, così come di seguito indicati:

sen. Federica CHIAVAROLI

1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia civile;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilità;

3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e delle risorse, per gli affari in materia di personale, e alla Direzione generale della formazione;

4. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, relativamente alla Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

on. Gennaro MIGLIORE

1. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione;

2. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento;

3. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, relativamente alla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Al Sottosegretario di Stato on. Gennaro MIGLIORE è delegata, altresì, la firma degli atti di seguito indicati:

a) trasferimento delle persone condannate ai sensi della Convenzione adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983;

b) in caso di impedimento od assenza del Ministro, estradizioni urgenti per l'estero e dall'estero, a norma degli artt. 697 e ss. c.p.p. e ai sensi della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957;

c) richieste di procedimenti penali ex artt. 9 e 10 c.p.;

d) richieste di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione e asserzioni del diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di appartenenti alle Forze della NATO, ai sensi della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze Armate ed a norma del DPR 2 dicembre 1956, n. 1666.

dott. Cosimo Maria FERRI

1. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, relativamente alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

2. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e delle risorse, per gli affari in materia di edilizia penitenziaria.

Al Sottosegretario di Stato dott. Cosimo Maria FERRI è delegata, altresì, la firma degli atti concernenti le materie di seguito elencate:

- magistratura ordinaria: trasferimenti, conferimenti di funzioni semidirettive, applicazioni extradistrettuali, svolgimento tirocinio, valutazioni di professionalità, aspettative, formazione di tabelle giudiziarie, esperti di sorveglianza, collocamenti a riposo, equo indennizzo, trattenimento in servizio;

- magistratura onoraria: nomine, conferme, trasferimenti, cessazioni, rinunce, revoche, decadenze, sanzioni disciplinari;

- giudici onorari dei tribunali per i minorenni e consiglieri onorari delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni: nomine, conferme, rinunce, dimissioni.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed appartengono alla potestà del Ministro, salva specifica delega scritta:

a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il "Visto" sulle leggi ed altri atti normativi;

c) gli atti e i provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di magistrati;

d) le relazioni internazionali e, in particolare, attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

e) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: le competenze in materia di concorso notarile e di scioglimento dei consigli degli ordini professionali;

f) la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, l'attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;

g) le autorizzazioni a procedere, richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

i) gli atti della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

j) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

k) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a)* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

l) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

m) conferimenti di onorificenze e concessioni di patrocinio;

n) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M.Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 606

16A02101

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fenoxaprop-p-etile, sulla base del dossier CHA 3621 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva fenoxaprop-p-etile, decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario FOXTAIL, presentato dall'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da essi stabilite ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 3621, svolta dal università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione del fenoxaprop-p-etile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario FOXTAIL.

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta".

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione del fenoxaprop-p-etile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 4 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **fenoxaprop-p-etile** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHA 3621 di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	12534	FOXTAIL	30/10/2007	Cheminova Agro Italia S.r.l	**ATTENZIONE** H317-H411-EUH401-P102- P270-P273-P280-P302+P352-P362+P364-P333+P313-P391-P401-P501
2.	16360	FOGLIA STRETTA PLUS	12/06/2015	Cheminova Agro Italia S.r.l	**ATTENZIONE** H317-H411-EUH401-P102- P270-P273-P280-P302+P352-P362+P364-P333+P313-P391-P401-P501

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOXTAIL

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI

EMULSIONE OLIO/ACQUA

Meccanismo d'azione: HRAC A

FOXTAIL Registrazione del Ministero della Salute n. 12534 del 30/10/2007

COMPOSIZIONE:
Fenoxaprop-p-etile puro g 2,75 (=28 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officine di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto Netto: ml 50, 100, 250, 500, 750; litri 1, 5, 10, 20

ATTENZIONE

Distribuito da: Partita n.:
Compo Italia S.r.l.
via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MI) - Tel 03625121
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.
via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel 049 9597700
ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel 0371 71090
Green Ravenna srl - Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna - Tel 0541 48.54.21
Copyr SpA - Via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel. 02/390368.1
Sepran Srl - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.
via Desman 43 – 35010 S.Eufemia di Borgoricco (PD) – Tel 049 9337111
AGRIPHAR ITALIA Srl – via Nino Bixio 6, 44042 Cento (FE) – Tel 051 6836207
KOLLANT Srl – via C. Colombo 7/7 A – 30030 Vigonovo (VE)- Tel 049 9983000

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento, passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
- **In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;**
- **Togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;**
- **Risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;**
- **Non provocare il vomito.**

Trattamenti specifici: In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
FOXTAIL può essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.
CARATTERISTICHE D'AZIONE: il prodotto agisce per assorbimento fogliare.
Erbe infestanti sensibili: Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense); con trattamenti ripetuti: gramigna (Cynodon dactylon), sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Utilizzare FOXTAIL dopo l'emergenza delle erbe infestanti.
- contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgalli, Setaria spp.,.Sorghum halepense da seme:
- 2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante
- 5,0 l/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti
- 7,0 l/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti
- 3,0-4,0 l/ha contro Cynodon dactyton, Sorghum halepense da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento.
- 0,5 l/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane.

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita; non superare la quantità totale di 22 l/ha per stagione vegetativa.

VOLUME DI IRRORAZIONE
- Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua
- Trattamenti localizzati: 50-100 ml di FOXTAIL in 10 litri di acqua, da 1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti.

L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon esito del trattamento.
Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Trattare prima del taglio quando è presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase dl crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. Intervenire su plantule di Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive.
La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea può essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.
Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di applicazione.

COMPATIBILITA'
Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. FOXTAIL non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 04 febbraio 2016

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FOXTAIL

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Meccanismo d'azione: HRAC A

FOXTAIL Registrazione del Ministero della Salute n. 12534 del 30/10/2007

COMPOSIZIONE:
Fenoxaprop-p-etile puro g 2,75 (=28 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officine di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto Netto: ml 50, 100, 250, 500, 750; litri 1, 5, 10, 20

ATTENZIONE

Distribuito da: Partita n.:
Compo Italia S.r.l.
via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MI) - Tel 03625121
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.
via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel 049 9597700
ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel 0371 71090
Green Ravenna srl - Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna - Tel 0541 48.54.21
Copyr SpA - Via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel. 02/390368.1
Sepran Srl - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.
via Desman 43 – 35010 S.Eufemia di Borgoricco (PD) – Tel 049 9337111
AGRIPHAR ITALIA Srl – via Nino Bixio 6, 44042 Cento (FE) – Tel 051 6836207
KOLLANT Srl – via C. Colombo 7/7 A – 30030 Vigonovo (VE)- Tel 049 9983000

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 04 febbraio 2016

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIASTRETTA PLUS

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
EMULSIONE OLIO/ACQUA
Meccanismo d'azione: HRAC A

FOGLIASTRETTA PLUS Registrazione del Ministero della Salute n. 16360 del 12/06/2015

COMPOSIZIONE:
Fenoxaprop-p-etile puro g 2,75 (=28 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officine di produzione:
Torre Srl Unipersonale
53024 Torrenieri – fraz. di Montalcino (SI)
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto Netto: ml 50, 100, 250, 500, 750; litri 1, 5, 10, 20

Partita n.:

Distribuito da:
AGRICO s.r.l.
viale Masini, 22 - 40126 Bologna - Tel. 051254132
Green Ravenna srl
Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna Tel 0541 48.54.21

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento, passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
- **In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;**
- **Togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;**
- **Risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;**
- **Non provocare il vomito.**

Trattamenti specifici: In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
FOGLIASTRETTA PLUS può essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.
CARATTERISTICHE D'AZIONE: il prodotto agisce per assorbimento fogliare.
Erbe infestanti sensibili: Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense); con trattamenti ripetuti: gramigna (Cynodon dactylon), sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Utilizzare FOGLIASTRETTA PLUS dopo l'emergenza delle erbe infestanti.
- contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgalli, Setaria spp.,., Sorghum halepense da seme:
- 2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante
- 5,0 l/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti
- 7,0 l/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti
- 3,0-4,0 l/ha contro Cynodon dactyton, Sorghum halepense da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento.
- 0,5 l/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane.

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita; non superare la quantità totale di 22 l/ha per stagione vegetativa.

VOLUME DI IRRORAZIONE
- Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua
- Trattamenti localizzati: 50-100 ml di FOGLIASTRETTA PLUS in 10 litri di acqua, da 1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti.

L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon esito del trattamento.
Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Trattare prima del taglio quando è presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase dl crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. Intervenire su plantule di Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive.
La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea può essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.
Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di applicazione.

COMPATIBILITA'
Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. FOGLIASTRETTA PLUS non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 04 febbraio 2016

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FOGLIASTRETTA PLUS

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Meccanismo d'azione: HRAC A

FOGLIASTRETTA PLUS Registrazione del Ministero della Salute n. 16360 del 12/06/2015

COMPOSIZIONE:
Fenoxaprop-p-etile puro g 2,75 (=28 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officine di produzione:
Torre Srl Unipersonale
53024 Torrenieri – fraz. di Montalcino (SI)
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto Netto: ml 50, 100, 250, 500, 750; litri 1, 5, 10, 20

Partita n.:

Distribuito da:
AGRICO s.r.l.
viale Masini, 22 - 40126 Bologna - Tel. 051254132
Green Ravenna srl
Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna Tel 0541 48.54.21

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 04 febbraio 2016

16A01942

DECRETO 16 febbraio 2016.

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2015 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici ed elenco delle officine con sospensione dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 31 dicembre 2015 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

2. Le officine alle quali è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2016

Il direttore generale: MARLETTA

ALLEGATO 1

Elenco delle officine che alla data del 31 Dicembre 2015 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

3V SIGMA S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
ALCA CHEMICAL SRL	STRADA CARPICE 10/B	MONCALIERI	TO
ALLEGRINI S.P.A.	VIA SALVO D'ACQUISTO, 2	GRASSOBBIO	BG
ALMA CHIMICA S.R.L.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALTHALLER ITALIA S.R.L.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
ARNEST S.P.A.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ARTSANA S.P.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ARTSANA S.P.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ARYSTA LIFESCIENCE SRL	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
ASSUT EUROPE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
ATAS SRL	VIA NAZIONALE, 212	CODISOTTO DI LUZZARA	RE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22	ANCONA	AN
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.	VIA NUOVA SELICE, 20	SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.R.L.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG
BBG COSMETICS SRL	VIA LUIGI GALVANI, 4	OZZERO	MI
BERGEN S.R.L.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.P.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.P.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BIOCHIMICA SPA	VIA BRUNO BUOZZI, 11	CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA	BO
BIOSOL ITALIA SRLS	VIA NETTUNENSE KM 23,400	APRILIA	LT
BOLTON MANITOBA S.P.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
CENTROCHIMICA TORINO SRL	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHELAB SRL (controlli)	VIA FRATTA, 25	RESANA	TV
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICALS LAIF S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CICIEFFE S.R.L.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIP 4 SRL	VIA G. VERDI,10	ASSAGO	MI
CLEPRIN S.R.L.	VIA CAMPOFELICE LOC. CASAMARE	SESSA AURUNCA	CE
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM
COLKIM S.R.L.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONTER S.P.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
CONVERTING WET WIPES S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.P.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOPROJECT SRL	STRADA MAZZABUE, 5	CASALE DI MEZZANI	PR
DALTON S.P.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI

DEA SRL	VIA DEI CACCIATORI, 74/76	NICHELINO	TO
DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA
DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.P.A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DEOFLOR SPA	VIA NESPOLATE, 48	CONFIENZA	PV
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.P.A.	VIA MOZZANICA, 9/11	CARAVAGGIO	BG
DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
DOPPEL FARMACEUTICI SRL	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1	CORTEMAGGIORE	PC
D'ORTA S.P.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM SRL	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.R.L.	VIA G.GIORGI, 12	Loc.Villa Selva FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM MANUFACTURING S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EURO COSMETIC SRL	VIA DEI DOSSI, 16	TRENZANO	BS
EUROFINS BIOLAB SRL (controlli)	VIA BRUNO BUOZZI, 2	VIMODRONE	MI
EVIFILL SRL	VIA DANTE ALIGHIERI 1/A	S.PROSPERO SULLA SECCHIA	MO
F.P. S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 40	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FARMOL S.P.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FERBI S.R.L.	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILIA S.P.A.	VIA PRAGA, 24	Località SPINI DI GARDOLO	TN
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.R.L.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.	VIA VERATTO	SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.R.L.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GERMO S.P.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	VIA CHIARELLE, 35	MONTEFORTE D'ALPONE	VR
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MB
GUGLIELMO PEARSON SRL	VIA VALLECALDA, 110I /110L	CAMPO LIGURE	GE
HENKEL ITALIA S.P.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA	PD
HYGAN S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E. FOR S.P.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.R.L.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO S.R.L.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INCO SRL	VIA DEL FIFFO, 5	PIANORO	BO
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.	VIA SORGAGLIA, 25	ARRE	PD

INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI,2	BEINASCO	TO
ITALCHIMICA SRL	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10	PADOVA	PD
ITS DETERGENTI S.R.L.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.P.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
KEMIKA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2	OVADA	AL
KITER S.R.L.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KOLLANT SRL	VIA C. COLOMBO, 7/7A	VIGONOVO	VE
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	VIA TITO SPERI 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
LAB ANALYSIS S.R.L. (controlli)	VIA EUROPA, 5	CASANOVA LONATI	PV
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA	GHEZZANO DI SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.R.L.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LOMBARDA H S.R.L.	VIA BRISCONNO SNC	ABBIATEGRASSO	MI
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADEL S.P.A.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MC S.R.L.	VIA S.S. 106, 12	PORTIGLIOLA	RC
MCBRIDE S.P.A.	VIA F.LLI KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO
MIRATO S.P.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MK S.R.L.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NEX MEDICAL ANTISEPTICS S.R.L.	VIA PER ARLUNO, 37	CASOREZZO	MI
NUNCAS ITALIA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCANTINA	VR
OFFICINE ISOPAM SRL	LOC.CAMERELLE ZONA INDUSTRIALE	POZZILLI	IS
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F.TURATI, 22	IMOLA	BO
PHARMA MILLENNIUM SRL	VIA PETRARCA, 49	ROVELLO PORRO	CO
PHARMAC ITALIA S.R.L.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC S.R.L.	PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3	CREMOSANO	CR
PIZZOLOTTO DETERSIVI DAL 1919 SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 11	PIEVE D'ALPAGO	BL
PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA	VIA ARDEATINA, 100	POMEZIA	RM
PROIEZIONE PIU' S.R.L.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.P.A.	VIA A.DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.R.L.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.P.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA S.R.L.	VIA S.S. 87 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RECKITT BENCKISER ITALIA SPA	VIA S.ANTONIO, 5	MIRA	VE

ROTTAPHARM S.P.A.	VIA ROBBIO, 35	CONFIENZA	PV
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	STRADA PROVINCIALE,35 - km 4	TRESCORE CREMASCO	CR
S.P.S. SRL	VIALE LOMBARDIA, 49	TREZZO SULL'ADDA	MI
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.	VIA E. TORRICELLI, 2	COTIGNOLA	RA
SAFOSA S.P.A.	VIA LOMBARDIA, SNC	GAGGIANO	MI
SCAM S.R.L.	VIA BELLARIA, 164	SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SELECTA SRL	VIA TACITO, 9	CORSICO	MI
SI.STE.M. S.P.A.	VIA MODENA, 21	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
SINAPAK S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7	STRADELLA	PV
SINERGA S.P.A.	VIA DELLA PACCIARNA, 67	GORLA MAGGIORE	VA
SOCHIL CHIMICA S.R.L.	VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOCIETÀ ITALO BRITANNICA L. MANETTI & H.ROBERTS & C. PER AZIONI	VIA BALDANZESE 177	CALENZANO	FI
SOL.BAT. SRL	VIA PO, 5	OPERA	MI
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.P.A.	PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1	BUSSI SUL TIRINO	PE
STENAGO SRL	VIALE KENNEDY, 127	SCARPERIA	FI
SUTTER INDUSTRIES S.P.A.	LOCALITÀ LEIGOZZE, 1	BORGHETTO BORBERA	AL
TECNOSOL ITALIA SRL	VIA GAETANO DONIZETTI, 3/L	ASSAGO	MI
TEKNOFARMA S.P.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14	TORINO	TO
TG CHIMICA INDUSTRIALE SRL	VIA CARPENEDOLO 2	CALVISANO	BS
TOSVAR S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 10	POZZO D'ADDA	MI
TRE D DI ZOI FRANCO & C S.A.S.	FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO	AREZZO	AR
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	VIA OSLAVIA, 18	MILANO	MI
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	VIA LEVER GIBBS, 3	CASALPUSTERLENGO	LO
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.	POZZILLI	IS
VALMATIC S.R.L.	VIA TURATI, 5	SAN PROSPERO SUL SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.	VIA DESMAN, 43	S. EUFEMIA DI BORGORICCO	PD
VETOQUINOL ITALIA SRL	VIA PIANA, 265	BERTINORO - Fraz-Capocolle	FO
VPS GROUP S.R.L.	VIA SAN VITALE OVEST, 2901	FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA	BO
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)	CONSELVE	PD
ZEP ITALIA S.r.l	VIA CREMA, 67/69	BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE HOLDING S.P.A.	VIA FERSINA, 4	TRENTO	TN

ALLEGATO 2

Elenco delle officine con sospensione dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici al 31 Dicembre 2015

CHEMITEC	VIA MATTEOTTI, 50	MORI	TN	
DIVA INTERNATIONAL SRL	VIA DELLE INDUSTRIE, 7	SPELLO	PG	

16A01936

DECRETO 17 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario Presidium One, rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista l'istanza presentata il 30 settembre 2013 dall'impresa, «Gowan Italia S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni n. 68, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato «Presidium Core», contenente le sostanze attive zoxamide e dimethomorph, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva dimethomorph è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 settembre 2017, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui zoxamide, fino al 31 gennaio 2017;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 18 maggio 2015;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 30 settembre 2015 e successiva integrazione del 27 gennaio 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico aggiuntivi da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 28 gennaio 2016 con la quale l'impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in «Presidium One»;

Visto il pagamento della tariffa a norma del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2018, l'impresa «Gowan Italia S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni n. 68, è autorizzata ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRESIDIUM ONE, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti esteri delle imprese:

Schirm GmbH Standort Luebeck, Germany;

Schirm GmbH Standort Schoenebeck, Germany;

Lehnkering GmbH, Germany.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15907.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà comunicato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 17 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

PRESIDIUM ONE

PRESIDIUM® ONE

Fungicida in sospensione concentrata (SC)
per il controllo della peronospora di vite, pomodoro, patata, cucurbitacee, ortaggi a bulbo

Composizione
100 g di prodotto contengono:
ZOXAMIDE * pura ....16.7% (=180 g/L)
DIMETHOMORPH puro ....16.5% (=180 g/L)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317. Può provocare una reazione allergica della pelle. H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102. Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261. Evitare di respirare i fumi/i vapori/ gli aerosol. P280. Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/proteggere il viso. P270. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273. Non disperdere nell'ambiente. P321. Trattamento specifico (vedere informazioni per il medico). P363. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il prodotto/recipiente secondo in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTEZIONE

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del
GOWAN ITALIA S.p.A. - Via Morgagni, 68 –Faenza (RA) Tel. 0546/629911
Officine di produzione:
Schirm GmbH Standort Luebeck, Germany
Schirm GmbH Standort Schoenebeck, Germany
Lehnkering GmbH, Germany

Taglie: L 1, 5, 10 **Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
®PRESIDIUM: marchio registrato di Gowan Italia S.p.A.
*Zoxamide: sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan CIS

Durante l'applicazione del prodotto in serra usare guanti adatti e tuta completa da lavoro. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:
- 5 m per la patata;
- 20 m per la vite, il pomodoro, le cucurbitacee e gli ortaggi a bulbo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Zoxamide – Sintomi cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PRESIDIUM ONE è un innovativo fungicida antiperonosporico costituito da una miscela di due principi attivi: ZOXAMIDE s.a. appartenente al gruppo chimico delle benzamidi, caratterizzata da elevata affinità con le cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta (foglie, grappoli e bacche) e dotata di elevata azione preventiva. Assicura, dopo l'asciugatura del deposito, una elevata resistenza al dilavamento; DIMETHOMORPH, s.a. ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale, appartenente al gruppo delle morfoline, dotata di spiccata attività preventiva, curativa e antisporulante.

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO
PRESIDIUM ONE deve essere impiegato con applicazioni di tipo preventivo, al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione, utilizzando l'intervallo più breve nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Utilizzare volumi di irrorazione che consentano una completa ed omogenea bagnatura evitando fenomeni di sgocciolamento della vegetazione. Devono essere rispettati le dosi, il numero di trattamenti e l'intervallo fra i trattamenti come riportato in tabella.

COMPATIBILITÀ
PRESIDIUM ONE è generalmente compatibile con i prodotti di comune impiego. Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota effettuare comunque saggi preliminari di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ: PRESIDIUM ONE nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l'intervento all'intero appezzamento. Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite, 14 giorni prima della raccolta per la cipolla, l'aglio, lo scalogno, 7 giorni per la patata e 3 giorni per il pomodoro e le cucurbitacee.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):
CHEMTREC +1.703.527.3887

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17 FEB. 2016

PRESIDIUM ONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose (L/ha)	Intervallo fra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza giorni
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*) Un programma specifico di interventi antiperonosporici con Presidium One, applicato nelle fasi più critiche per gli attacchi della botrite sul grappolo (*Botrytis cinerea*) consente, come **effetto collaterale**, il parziale contenimento anche di questa pericolosa malattia.	1	10 - 12	3	28
Pomodoro (pieno campo)	Peronospora (*Phytophtora infestans*) Un programma specifico di interventi antiperonosporici con Presidium One consente, come **effetto collaterale**, il parziale contenimento dei danni causati da *Alternaria solani.*	0.83 - 1	8 - 10	3	3
Patata	Peronospora (*Phytophtora infestans*) Un programma specifico di interventi antiperonosporici con Presidium One consente, come **effetto collaterale**, il parziale contenimento dei danni causati da *Alternaria solani.*	1	8 - 10	5 (massimo 3 consecutivi)	7
Cucurbitacee a buccia commestibile: **Cetriolo, Cetriolino, Zucchino dolce e da fiore ecc. (pieno campo)**	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	0.83 - 1	8 - 10	3	3
Cucurbitacee a buccia non commestibile: **Melone (pieno campo)**	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	0.83 - 1	8 - 10	3	3
Ortaggi a bulbo: **aglio, cipolla, scalogno (in pieno campo)**	Peronospora (*Peronospora destructor*)	1	8 - 10	3	14

®PRESIDIUM: marchio registrato di Gowan Italia S.p.A.
*Zoxamide: sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan CIS

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17 FEB. 2016

16A01943

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 2016.

Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l'art. 10-*ter*, comma 1;

Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;

Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell'art. 1, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.A. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;

b) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;

c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività

bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti;

d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto di Filiera o al Contratto di Distretto e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto;

e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

f) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un Prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

g) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

h) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;

i) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

j) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;

k) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

l) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;

m) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;

n) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

o) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

p) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

q) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

r) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

s) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

t) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera o ad un Accordo di distretto;

u) «Programma»: l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera o dai soggetti del distretto aderenti ad un Accordo di distretto;

v) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;

w) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

x) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento;

y) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

z) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;

aa) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;

bb) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un Prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un Prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Art. 2.

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica.

3. Gli interventi agevolativi sono attuati con Provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Art. 3.

Misure agevolative

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e del Finanziamento agevolato.

2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a «sportello», applicata alle domande presentate dai Soggetti proponenti, per la selezione dei Programmi/Progetti, sulla base di priorità, condizioni minime e criteri di valutazione previsti nei Provvedimenti.

3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera e i Contratti di distretto che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.

4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:

a) a valere sulle disponibilità del Ministero, delle regioni e province autonome e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per le agevolazioni concesse nella forma del Contributo in conto capitale;

b) a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del Finanziamento agevolato.

Art. 4.

Contratto di filiera

1. Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

2. Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.

3. All'Accordo di filiera possono partecipare sia Soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il Contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.

4. Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

Art. 5.

Contratto di distretto

1. Il Contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

2. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci.

3. Al Contratto di distretto possono partecipare sia Soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera. In ogni caso, il Contratto di distretto è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di distretto che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.

4. Il Programma, che si sviluppa nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzio-

ni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

Art. 6.

Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari

1. Sono Soggetti proponenti del Contratto di filiera e del Contratto di distretto:

a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

b) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

d) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

e) le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese:

a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;

b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

3. I Soggetti beneficiari di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a. avere una stabile organizzazione in Italia;

b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

d. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

g. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 7.

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie:

a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli;

c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei Provvedimenti;

d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli;

e. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

2. Per i Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso Soggetto beneficiario.

5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 8.

Aiuti concedibili

1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nel caso del Finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in più rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.

3. La misura degli aiuti è fissata dai Provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'Allegato A di cui al comma 1.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

5. L'aiuto può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed è stata presentata una domanda debitamente compilata.

6. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 1.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto di cui all'art. 13, comma 1.

8. Per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di Contributo in conto capitale e di Finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue:

a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) *pro capite* nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;

b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;

c. per gli investimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensità dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalità dell'aiuto, secondo le modalità specificate all'art. 10, commi 6 e 7.

d. per gli investimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'ammontare minimo di mezzi apportati dal Soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del Progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario.

e. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; nella forma del Finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario.

9. L'ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento.

10. Le caratteristiche del Finanziamento e delle relative componenti di Finanziamento agevolato e di Finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.

Art. 9.

Banche finanziatrici e Banche autorizzate

1. Le Banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a: *a)* rilasciare l'attestazione del merito creditizio del Soggetto beneficiario di cui all'art. 10, comma 3; *b)* concedere al soggetto stesso il Finanziamento bancario; *c)* effettuare la valutazione economico finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera *c)*; *d)* svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei Finanziamenti.

2. Presso il Ministero è tenuto un elenco delle Banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive di cui all'art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del Programma e della relativa documentazione a corredo.

3. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 possono presentare richiesta le Banche finanziatrici che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno già accettato lo specifico mandato ad esse conferito da CDP ai sensi del decreto di cui al precedente art. 8, comma 10.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le Banche finanziatrici devono inviare al Ministero, con le modalità e le forme individuate dal Ministero medesimo, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la Banca finanziatrice:

a. dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 3;

b. dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera e di distretto;

c. si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle Banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalità;

d. si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a 5 anni successivi alla data di emanazione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, per eventuali verifiche disposte dal Ministero o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa alla Banca autorizzata dal Soggetto proponente, nonché tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima Banca autorizzata in esecuzione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto di cui al presente decreto.

5. Il Ministero può richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dalla Banca autorizzata ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Ministero, valutate le informazioni prodotte, dovesse riscontrare elementi di non conformità alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al presente decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, procede alla notifica delle contestazioni alla Banca autorizzata, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Qualora non ritenga fondate le controdeduzioni presentate dalla Banca autorizzata, ovvero non sia rispettato il termine per la trasmissione delle stesse, il Ministero, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in caso di riscontrato dolo o colpa grave della Banca autorizzata, disporrà la cancellazione della predetta Banca autorizzata dall'elenco di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione a CDP e al Soggetto proponente e con l'esplicita previsione dell'obbligo per quest'ultimo, pena la revoca delle agevolazioni eventualmente già concesse, di conferire nuovo incarico ad altra Banca autorizzata.

Art. 10.

Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni

1. Il Soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso. Il Ministero provvede ad inviare la domanda alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti, al fine di acquisire il parere di coerenza con la programmazione regionale e l'eventuale disponibilità al cofinanziamento nella forma di Contributo in conto capitale.

2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello che sarà allegato ai Provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso, è composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli Progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi ammissibili, con l'indicazione dei Soggetti beneficiari e delle dimensioni delle imprese, delle Banche finanziatrici coinvolte nel caso in cui le agevolazioni individuate dal Provvedimento comprendano un Finanziamento. Alla domanda di accesso deve essere allegato l'Accordo di filiera o Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi, rispettivamente, di filiera o di distretto.

3. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal Provvedimento comprendano un Finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun Soggetto beneficiario, l'attestazione, resa da una Banca finanziatrice, della disponibilità a concedere al Soggetto beneficiario un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria del Progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

4. Il Ministero richiede ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

5. Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso

alle agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui le regioni o province autonome non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere sia negativo, il Ministero ne dà motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. Il Ministero, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente decreto e dai singoli Provvedimenti e verificata la disponibilità delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, comunica al Soggetto proponente:

a) l'ammissibilità della domanda di accesso;

b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al Soggetto proponente il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, alla valutazione della fattibilità tecnico-economica dei Programmi e dei Progetti sulla base dei seguenti principali criteri:

a) fattibilità tecnico-economica del Programma;

b) idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera;

c) competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma;

d) solidità economico–finanziaria dei Soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca finanziatrice;

e) localizzazione degli interventi;

f) entità del cofinanziamento regionale.

9. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di ammissibilità tecnico-economica alle agevolazioni sono individuati nei singoli Provvedimenti.

10. Per la valutazione delle domande, il Ministero può avvalersi di una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso.

11. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, il Ministero verifica la proporzionalità e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Il Ministero verifica la credibilità dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario contro fattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale *ex ante*.

12. Il Ministero verifica altresì la proporzionalità dell'aiuto acquisendo dal Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto è limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il Progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

13. Nell'ambito delle attività di valutazione della fattibilità tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma.

14. Il Ministero, laddove applicabile, procede con la notifica individuale del Progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito positivo, il Ministero approva il Programma, così come definito nell'ambito dell'attività di valutazione, con l'indicazione delle spese ammesse e delle agevolazioni spettanti a ciascun Soggetto beneficiario, dandone comunicazione al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti.

16. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne dà motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 11.

Presentazione della proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto

1. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto di cui al comma 3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4, è presentata dal Soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di 90 giorni dal ricevi-

mento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 15, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 10, comma 15, è considerata decaduta.

2. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma di cui all'art. 10, comma 15.

3. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente e degli altri Soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello che sarà allegato al Provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) Soggetto proponente e Soggetti beneficiari;

b) Accordo di filiera o Accordo di distretto definitivo, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi, rispettivamente, di filiera o di distretto;

c) Progetti previsti;

d) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;

e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai Provvedimenti.

4. Per ciascun Soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti:

a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun Soggetto beneficiario e relativo Progetto;

b) Progetto redatto secondo le indicazioni previste nel Provvedimento e relativi preventivi di spesa;

c) ove previsto, risultanze dell'attività istruttoria effettuata dalla Banca finanziatrice sul Progetto;

d) ove previsto, la delibera di concessione del Finanziamento bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a ciascun Progetto.

5. Il Ministero può prevedere nei singoli Provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei Progetti.

6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 12.

Istruttoria della proposta definitiva

1. Il Ministero, entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 11, procede ad effettuare l'attività istruttoria. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 60 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attività istruttoria può avvalersi del Soggetto gestore.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria sono individuate nei singoli Provvedimenti.

4. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attività istruttoria, il Soggetto proponente deve inviare al Ministero la conferma delle delibere di concessione del Finanziamento bancario, ove previsto, rilasciate dalle Banche finanziatrici.

5. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento dell'attività istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento.

6. Completata l'istruttoria e acquisite, ove previsto, le delibere di concessione del Finanziamento bancario rilasciate dalle Banche finanziatrici, per le proposte ritenute ammissibili, il Ministero approva la proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di filiera o di Contratto di distretto non ammissibili, il Ministero comunica al Soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate l'esito negativo e le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso.

7. L'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, è comunicata, nel termine di 10 giorni lavorativi, dal Ministero ai Soggetti proponenti, ove previsto, alla Banca autorizzata e, in caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate, specificando, per ciascuno dei Progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni.

8. Il Ministero, entro il medesimo termine di cui al comma 7, trasmette, ove previsto, le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di Finanziamento bancario a CDP, affinché quest'ultima provveda a deliberare il Finanziamento agevolato.

9. CDP, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 8, comunica al Ministero la delibera di concessione del Finanziamento agevolato, la cui efficacia è condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

10. Il Ministero, acquisite ove previsto le delibere del Finanziamento agevolato, trasmette al Soggetto proponente lo schema di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non può essere fissato oltre 60 giorni dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. Nel caso in cui il Soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al Soggetto proponente, alla Banca autorizzata, a CDP e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 10, comma 15.

11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 13.

Sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto

1. Entro 60 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, di cui all'art. 12, comma 6, il Ministero e il Soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di filiera o il Contratto di distretto.

2. Il Contratto di filiera o il Contratto di distretto, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per il Contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei Progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei Programmi e dei Progetti previsti.

3. L'efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto è condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia è comunicata dal Ministero alle Banche finanziatrici.

4. Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto di cui al precedente comma 3, ove previsto, la Banca finanziatrice provvede a stipulare con il Soggetto beneficiario il contratto di Finanziamento, nel rispetto della Convenzione tra Ministero e CDP, trasmettendone tempestivamente copia al Ministero.

5. Fino alla stipula del contratto di Finanziamento sia la Banca autorizzata sia le Banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto. Nel caso di sostituzione della Banca finanziatrice, è necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della Banca finanziatrice subentrante, nonché da parte di CDP in relazione al Finanziamento agevolato.

6. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 14.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento, ove previsto, di cui all'art. 13, comma 4. Le quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo Contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

2. Ai fini di ciascuna erogazione, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero o alla Banca autorizzata, ove previsto, la documentazione di cui all'art. 17 per l'accertamento della corrispondenza degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto e alle erogazioni richieste.

3. Il Ministero per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle richieste di erogazione può avvalersi del Soggetto gestore.

4. La Banca autorizzata, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia le risultanze dell'istruttoria al Ministero, relativamente al Contributo in conto capitale e, entro il medesimo termine, alla Banca finanziatrice, ove non coincidente con la Banca autorizzata, relativamente al Finanziamento agevolato.

5. Il Ministero, ricevuta, ove previsto, la relazione della Banca autorizzata attestante la conformità della realizzazione del Programma con le specifiche e le prescrizioni contenute nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto, concluse le attività istruttorie di competenza ne dà comunicazione alla Banca autorizzata, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento regionale nella forma di Contributo in conto capitale, alle regioni o province autonome.

6. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata ai Soggetti beneficiari unitamente alla corrispondente quota del Finanziamento bancario.

7. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici.

8. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 15.

Variazioni dei Programmi successive alla sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto

1. I Soggetti proponenti devono comunicare tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della tipologia degli interventi, nonché le variazioni relative al Soggetto proponente/Soggetto beneficiario e conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali.

2. Eventuali variazioni riguardanti i Soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonché quelle afferenti il Programma oggetto del Contratto di filiera o del Contratto di distretto sottoscritto, devono essere preventivamente comunicate dal Soggetto proponente al Ministero, con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Programma e dei singoli Progetti. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, il Ministero revoca le agevolazioni secondo le modalità previste all'art. 16.

3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il Soggetto proponente può richiedere al Ministero, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più Soggetti beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più Soggetti beneficiari e deve essere accompagnata da:

a) una relazione, redatta ove previsto dalla Banca autorizzata, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma approvato e con i relativi obiettivi;

b) la delibera, ove previsto, di concessione del Finanziamento bancario in favore del Soggetto beneficiario subentrante.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera *a)*, se redatta dalla Banca autorizzata, deve concludersi con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta. Il Ministero, entro 30 giorni dalla sua ricezione, effettua l'istruttoria della richiesta. In caso di esito positivo, il Ministero approva la variazione del Programma e ne dà comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata, alla Banca finanziatrice, a CDP e alla regioni e province autonome. Entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del Ministero inerente l'intervenuta approvazione del subentro, CDP delibera il relativo Finanziamento agevolato.

5. Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera o Contratto di distretto.

6. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o più Progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di filiera o del Contratto di distretto. Detta verifica è effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse.

7. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 16.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero anche su segnalazione della Banca autorizzata, da comunicare contestualmente, ove previsto, anche alle Banche finanziatrici e alle regioni o province autonome, qualora:

a) per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto;

b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;

c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) il Soggetto beneficiario non abbia maturato, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del Contributo in conto capitale;

e) gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 7, comma 5, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;

g) il contratto di Finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 13, comma 4, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

h) il contratto di Finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del Contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 18, comma 2;

i) venga dichiarato il fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

j) per qualsiasi altra causa indicata dai Provvedimenti.

2. Nell'ipotesi sub *a)* di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni.

3. Nell'ipotesi sub *b)* di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima, con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, il Sog-

getto beneficiario comunica tempestivamente al Ministero e, ove previsto, alla Banca autorizzata l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui all'art. 19 senza che il Soggetto beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del Progetto, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero importo concesso a fronte del Progetto approvato.

4. Nell'ipotesi sub *c)* di cui al comma 1, il Ministero provvede a fissare un termine non superiore a 60 giorni per consentire al Soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni.

5. Nelle ipotesi sub *e)* di cui al comma 1, la richiesta di proroga è inoltrata dal Soggetto beneficiario al Ministero o, ove previsto, alla Banca autorizzata almeno 4 mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi. La Banca autorizzata trasmette al Ministero detta richiesta, accompagnata dal proprio motivato parere. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del Progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Nelle ipotesi sub *d)*, *f)*, *g)* e *h)*, la revoca delle agevolazioni è totale.

7. Nell'ipotesi sub *i)* la revoca delle agevolazioni può essere parziale o totale in relazione al momento in cui interviene, con riferimento allo stato di realizzazione del Progetto, la dichiarazione di fallimento ovvero l'apertura di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività.

8. Nell'ipotesi sub *j)* si rimanda a quanto indicato nei Provvedimenti.

9. La risoluzione del contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi, a decorrere dalla risoluzione medesima.

10. La revoca delle agevolazioni comporta, per il Contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il Finanziamento agevolato, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definito all'art. 8, comma 1 del presente decreto, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

11. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

12. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del Finanziamento agevolato concedibile al Soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al Soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal Soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. La revoca parziale o totale delle agevolazioni è comunicata, ove previsto, dal Ministero alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici, nonché, ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.

Art. 17.

Documentazione di spesa

1. Ai fini dell'erogazione delle quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento, il Soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero o, ove previsto, alla Banca autorizzata la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dal Contratto di filiera o dal Contratto di distretto sottoscritto.

Art. 18.

Concessione definitiva delle agevolazioni

1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 17, il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del Programma del Contratto di filiera o del Contratto di distretto.

2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale, il Ministero provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'allegato A e adotta il decreto di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione del Soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del Soggetto beneficiario stesso.

3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate nella misura stabilita all'art. 16, comma 11.

4. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 2 deve essere adottato entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 17 riferita all'ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di concessione definitiva viene trasmesso dal Ministero al Soggetto beneficiario, alla Banca autorizzata e, ove applicabile, alle regioni o province autonome.

Art. 19.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attività delle Banche autorizzate e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l'attuazione dei Progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.

2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero e, ove previsto, alla Banca autorizzata le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei Progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il Soggetto proponente provvede a detto invio entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio del Programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

3. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea.

2. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 4 A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.

3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'Allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 5A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 5 A dell'Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.

6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 339

ALLEGATO *A*

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria. L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) garantire il rispetto delle norme in vigore alle condizioni seguenti:

- ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata. L'aiuto è limitato alle PMI.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali[1]; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al primo paragrafo, lettera d); e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Nel caso dell'irrigazione, è assicurato, dal 1° gennaio 2017, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l'investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo con forme all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e in particolare alle norme in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Non è ammesso il sostegno ad investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

[1] L'aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le condizioni di cui alla nota 6.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE[2]	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili[3].	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato[4].	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici,e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità[5].	50%	40%
5. Acquisto di animali da riproduzione[6]	30%	30%

[2] Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.-

[3] I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

[4] Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

[5] Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

[6] L'aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le seguenti condizioni:
- gli aiuti possono essere concessi soltanto per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; pertanto, sono ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;
- i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.

Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della presente tabella 2 A. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing,[1] o miglioramento di beni immobili[2]	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato[3]	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

[1] I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

[2] I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.

[3] I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

I regimi di qualità sono i seguenti:

A) regimi di qualità istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; ii) regolamento (UE) n. 1151/2012; iii) regolamento (CE) n. 834/2007 (62); iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

B) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, oppure termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori; iii) il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto con formi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori prati che riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari».

L'attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura. Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro, devono essere notificate individualmente.

A)	AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ[1]	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a)	Costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità[2]	Fino al 100% della spesa ammissibile
B)	AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI[3]	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a)	Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio[4].	Fino al 100% della spesa ammissibile

[1] Gli aiuti sono concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

[2] Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

[3] Le misure promozionali si riferiscono all'intero settore agricolo. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.

[4] Possono beneficiare dell'aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.

b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione.	
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi[5].	
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori[6]	Fino al 50% della spesa ammissibile[7]

[5] Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. La restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica se i) l'attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; ii) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Il riferimento all'origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del trattato.
[6]Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo sotto forma di servizi agevolati. Prima del lancio di campagne promozionali, devono essere trasmessi alla Commissione UE campioni rappresentativi di materiale promozionale. Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine e non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica se i) l'attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; ii) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.
[7] L'intensità può raggiungere l'80% delle spese ammissibili per attività promozionali nei paesi terzi.

Tab. 4A: Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le misure di aiuto si riferiscono all'intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto. Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Prima della data di avvio del progetto, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto; d) l'indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto; e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.

I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.
Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Non sono concessi aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto	Fino al 100% delle spese ammissibili[1]
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati	
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;	
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;.	
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.	

[1] A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- la ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

<table>
<tr><td colspan="2">Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.</td></tr>
<tr><td>I costi ammissibili comprendono:</td><td>INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE</td></tr>
<tr><td>a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente</td><td rowspan="2">20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese</td></tr>
<tr><td>b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.</td></tr>
<tr><td>Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno</td><td>INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)</td></tr>
<tr><td>I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.</td><td>50% dei costi ammissibili</td></tr>
<tr><td colspan="2">Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.</td></tr>
<tr><td>I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:</td><td>INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)[1]</td></tr>
<tr><td>a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;</td><td rowspan="2">45 % dei costi ammissibili</td></tr>
<tr><td>b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;</td></tr>
<tr><td>c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili</td><td>30 % dei costi ammissibili</td></tr>
</table>

[1] L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

16A01934

DECRETO 18 febbraio 2016.

Cancellazione di varietà di specie agrarie, su richiesta del responsabile, dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'articolo 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
11218	Frumento duro	Assodur	Serasem	13/10/2008
12492	Frumento duro	Deltadur	Serasem	04/10/2010
12491	Frumento duro	Gigadur	RAGT 2N SAS	04/10/2010
13170	Frumento duro	Glucodur	Serasem	10/10/2011
15048	Frumento duro	RGT Kangur	RAGT 2N SAS	16/10/2014
13171	Frumento duro	Stratodur	Serasem	10/10/2011
13146	Frumento tenero	Bolzanio	RAGT 2N SAS	30/03/2012
9403	Frumento tenero	Epidoc	Serasem	30/09/2005
8394	Frumento tenero	Fiorenzo	RAGT 2N SAS	19/02/2015
10611	Frumento tenero	Tifoso	Serasem	13/10/2008
13144	Frumento tenero	Sandiego	RAGT 2N SAS	30/03/2012
7325	Mais	PR32D12	Pioneer Hi-Bred Servizio Agronomici Srl e Pioneer-Hi-Bred. Int. Inc.	15/02/2013
12023	Mais	P1615	Pioneer Hi-Bred Servizio Agronomici Srl e Pioneer-Hi-Bred. Int. Inc.	12/01/2010
12831	Mais	LG30691	Dow Agrosciences SAS	07/02/2011
12824	Mais	LG39489	Dow Agrosciences SAS	07/02/2011
16214	Mais	RGT Voxxet	RAGT 2N SAS	11/01/2016
16215	Mais	RGT Gaxxpard	RAGT 2N SAS	11/01/2016
16205	Mais	RGT Portaxx	RAGT 2N SAS	11/01/2016
16206	Mais	RGT Dixxtrict	RAGT 2N SAS	11/01/2016
5427	Orzo distico	Vertige	Serasem	19/02/2009
5426	Orzo polistico	Nikel	Serasem	19/02/2009

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A01940

DECRETO 2 marzo 2016.

Adeguamento del decreto 10 ottobre 2014 di autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini DOC «Menfi» alle disposizioni del decreto 23 dicembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'articolo 72, par. 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118 septies, par. 5 (ex art. 38, par. 5, regolamento (CE) n. 479/2008) i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Ritenuto che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono state trasmesse alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 118-*septies*, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1234/2007 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Menfi";

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stata concessa all'Associazione dei viniviticoltori della DOC Menfi, con sede in Menfi (AG), l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "Menfi", ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 19 settembre 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale 10 ottobre 2014, ai cui sensi le disposizioni di etichettatura transitoria di cui all'articolo 1 dello stesso decreto coesistono con le disposizioni del preesistente disciplinare di produzione della DOP "Menfi";

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è stata riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla

Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale è stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato articolo 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 ;

Vista la domanda datata 5.2.2016 dall'Associazione dei Viniviticoltori della DOC Menfi, con sede in Menfi (AG), pervenuta per il tramite della Regione Siciliana con nota n. 7556 del 15 febbraio 2016, intesa ad ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini a DOC "Menfi", di cui al citato decreto 10 ottobre 2014, alle disposizioni dell'articolo 2 del richiamato decreto 23 dicembre 2015, al fine di evitare, seppure in via transitoria, la coesistenza delle disposizioni della proposta di modifica del disciplinare approvata con provvedimento ministeriale datato 19 settembre 2014 con le disposizioni del preesistente disciplinare;

Visto, in particolare il parere favorevole della Regione Siciliana, espresso con la predetta nota n. 7556 del 15.2.1016, all'accoglimento della predetta richiesta di adeguamento dell'autorizzazione transitoria, da ritenersi valido ai fini dell'intesa con questo Ministero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di adeguamento dell'autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP "Menfi" di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2014 alle disposizioni di cui all'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale 23 dicembre 2015;

Decreta:

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, richiamato in premessa, al decreto ministeriale 10 ottobre 2014 richiamato in premessa, concernente l'autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP "Menfi", è soppresso l'articolo 2.

2. In conformità al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui al citato decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOC "Menfi", così come risulta dalla proposta di modifica approvata con provvedimento ministeriale datato 19 settembre 2014, inviata alla Commissione UE e pubblicata sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP. È, pertanto, esclusa la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A01939

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 24 febbraio 2016.

Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'anno 2016. (Delibera n. 25876).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 24 febbraio 2016;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-*quater* dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l'Autorità ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014 e 2015 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;

Considerato che le esigenze di spesa di funzionamento dell'Autorità, anche in ragione delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l'Autorità si è prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate, consentono di mantenere invariata detta aliquota, confermando per l'anno 2016 la misura del contributo nello 0,06 per mille del fatturato;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2016;

Delibera:

1. di confermare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 300 mila euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 24 febbraio 2016

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

16A01976

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale (FSN) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, assegnazione alle regioni delle quote relative alle attività di ricerca nell'ambito delle attività di prevenzione e cura della fibrosi cistica. (Delibera n. 118/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale, all'art. 32, comma 16, dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3 che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente l'importo di € 4.390.000 da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente e alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 830 e 836 i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 47,05 per cento per l'anno 2008 e del 49,11 per cento per gli anni successivi e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Viste le proprie delibere nn. 48/2008, 5/2010, 25/2011, 15/2012 e 141/2012 che, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale, rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, vincolano, per ciascuna annualità, la somma di € 4.390.000 al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica da ripartire a seguito di successive proposte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 che, nell'approvare il piano di riparto di dette risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, pari a € 4.390.000 (di cui € 3.100.000 per l'assistenza specifica e € 1.290.000 per la ricerca) stabilisce di rinviare, a partire dall'anno 2007, a successiva deliberazione l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca, pari a € 1.290.000, sulla base della valutazione scientifica di progetti di ricerca delle regioni, da effettuarsi da parte di un organismo di valutazione successivamente individuato dal Ministero della Salute nella «Commissione nazionale della ricerca sanitaria»;

Vista la nota n. 6773 del 28 luglio 2015 con la quale sono state trasmesse le proposte del Ministro della salute, concernenti il riparto tra le Regioni della somma di € 1.290.000 vincolata per ciascuna annualità alle attività di ricerca nell'ambito delle attività di prevenzione e cura della fibrosi cistica, rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;

Tenuto conto che, come evidenziato nelle stesse proposte sopra citate, il Ministero della salute, nell'invitare le Regioni a presentare i progetti, ha comunicato gli importi messi a disposizione per la redazione degli stessi progetti relativi alle cinque annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché successivamente le rettifiche apportate agli importi relativi al solo anno 2012;

Considerato che laddove si sono verificati casi di incongruenza tra i suddetti importi messi a disposizione e quelli richiesti dalle Regioni si è optato per l'assegnazione dell'importo minore, venendosi così a creare delle economie per l'Erario;

Tenuto conto che tali importi destinati alla ricerca sono stati determinati tenendo conto del numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 830, della legge finanziaria 2007, pari al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per gli anni successivi;

Vista l'intesa sulle cinque relative proposte di riparto sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 2 luglio 2015 (Rep. Atti/CSR n. 102, n.103, n.104, n.105 e n.106 riferiti rispettivamente a FSN 2008, FSN 2009, FSN 2010, FSN 2011 e FSN 2012);

Considerato che i citati progetti sono stati valutati dal Nucleo interno di valutazione, e non dalla Commissione Nazionale Ricerca che aveva cessato le proprie funzioni, in seguito attribuite al Comitato tecnico sanitario costituito con DM in data 20 maggio 2015 e che, per quanto la sopracitata Intesa del 2 luglio 2015 sia stata sancita in data successiva alla costituzione del Comitato, l'*iter* istruttorio è da ritenersi concluso antecedentemente, anche per quanto riguarda l'annualità 2012, in deroga a quanto stabilito da questo Comitato nella propria delibera n. 80/2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n.5587 del 23 dicembre 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per il 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, destinate alla prevenzione e cura delle fibrosi cistica con le rispettive delibere CIPE citate in premessa, vengono ripartite tra le Regioni le somme del Fondo accantonate per le relative attività di ricerca, pari a € 1.290.000 per ciascuna annualità.

Della complessiva somma di € 6.450.000 messa a disposizione per tutte le cinque annualità, viene assegnata alle Regioni la somma di € 6.384.795, a causa di quanto citato in premessa circa la scelta operata nei casi di incongruità tra gli importi richiesti dalle Regioni per i relativi progetti di ricerca e quelli a loro comunicati come disponibili. Tale scelta ha permesso la realizzazione di economie di spesa per l'Erario che ammontano complessivamente a € 65.205.

Gli importi assegnati alle singole Regioni per le cinque annualità considerate sono illustrati nella tabella allegata che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 338

ALLEGATO

FSN 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 - ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DELLE QUOTE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.362/99)

REGIONE	FSN 2008			FSN 2009			FSN 2010			FSN 2011			FSN 2012			TOTALE RISORSE ASSEGNATE (c+f+i+n+q)
	Importo disponibile (a)	*Importo richiesto (b)*	*Importo assegnato (c) (*)*	*Importo disponibile (d)*	*Importo richiesto (e)*	*Importo assegnato (f) (*)*	*Importo disponibile (g)*	*Importo richiesto (h)*	*Importo assegnato (i) (*)*	*Importo disponibile (l)*	*Importo richiesto (m)*	*Importo assegnato (n) (*)*	*Importo disponibile (o)*	*Importo richiesto (p)*	*Importo assegnato (q) (*)*	
PIEMONTE	103.833	103.833	103.833	104.202	104.202	104.202	104.184	104.184	104.184	104.070	104.070	104.070	103.936	99.382	99.382	**515.671**
LOMBARDIA	236.451	236.000	236.000	237.166	237.000	237.000	237.510	237.150	237.150	237.906	237.906	237.906	238.417	230.000	230.000	**1.178.056**
VENETO	134.004	134.000	134.000	134.521	134.500	134.500	134.727	134.700	134.700	134.743	134.700	134.700	134.752	134.752	134.752	**672.652**
LIGURIA	35.956	35.800	35.800	35.892	35.800	35.800	35.810	35.000	35.000	35.720	35.000	35.000	35.632	33.800	33.800	**175.400**
EMILIA ROMAGNA	95.148	99.000	95.148	95.562	98.000	95.562	95.932	100.300	95.932	96.356	101.000	96.356	96.536	102.000	96.536	**479.534**
TOSCANA	87.400	87.400	87.400	87.690	87.690	87.690	87.730	87.730	87.730	87.766	87.766	87.766	87.779	84.000	84.000	**434.586**
UMBRIA	17.501	17.424	17.424	17.590	17.424	17.424	17.628	17.424	17.424	17.652	17.424	17.424	17.667	17.424	17.424	**87.120**
MARCHE	36.311	34.311	34.311	36.439	36.439	36.439	36.499	36.499	36.499	36.279	36.279	36.279	36.255	34.656	34.656	**178.184**
LAZIO	144.477	144.477	144.477	145.052	145.052	145.052	145.345	145.345	145.345	145.657	145.657	145.657	145.878	140.000	140.000	**720.531**
ABRUZZO	30.862	30.862	30.862	30.968	30.968	30.968	30.978	30.978	30.978	30.944	30.945	30.944	30.906	29.235	29.235	**152.987**
MOLISE	7.137	7.137	7.137	7.129	7.129	7.129	7.099	7.100	7.099	7.073	7.073	7.073	7.048	6.772	6.772	**35.210**
CAMPANIA	125.638	125.638	125.638	125.573	125.573	125.573	125.067	125.067	125.067	124.843	124.843	124.843	124.607	118.670	118.670	**619.791**
PUGLIA	98.040	96.789	96.789	97.914	96.789	96.789	97.582	96.789	96.789	97.377	96.789	96.789	97.218	96.789	96.789	**483.945**
BASILICATA	18.279	18.279	18.279	18.253	18.253	18.253	18.194	18.194	18.194	18.136	18.136	18.136	18.083	17.474	17.474	**90.336**
CALABRIA	48.033	48.000	48.000	48.049	48.000	48.000	47.880	47.800	47.800	47.760	47.700	47.700	47.664	45.500	45.500	**237.000**
SICILIA **	70.930	130.800	69.349	68.000	134.100	68.000	67.835	133.300	67.835	67.718	133.900	67.718	67.622	100.000	50.890	**323.792**
Economie per l'Erario			5.553			1.619			2.274			1.639			54.120	**65.205**
TOTALE	1.290.000	1.349.750	1.290.000	1.290.000	1.356.919	1.290.000	1.290.000	1.357.560	1.290.000	1.290.000	1.359.188	1.290.000	1.290.000	1.290.454	1.290.000	**6.450.000**

(*) Per la determinazione dell'assegnazioni dei singoli importi annuali alle Regioni si è optato per l'importo minore tra quello reso disponibile e quello richiesto.

(**) Per la Regione Siciliana, inoltre, sono state effettuate le previste ritenute di legge pari al 47,05 % per l'anno 2008 e pari al 49,11% per gli anni successivi.

16A01962

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale (FSN) 2013 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS (legge 5 giugno 1990, n. 135). (Delibera n. 119/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS ed in particolare l'art. 1 che prevede, tra l'altro, il finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di spese vincolate per specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province Autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale, all'art. 32, comma 16, dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 830 e 836 i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 10 novembre 2014, n. 53, relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013 che accantona, al punto 2.5 del deliberato, la somma di € 49.063.000,00 finalizzata agli interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS;

Vista la nota del Ministero della salute n. 6772 del 28 luglio 2015, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto tra le Regioni di tale somma, di cui € 18.076.000,00 per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e dei reparti per gli ammalati di AIDS e € 30.987.000,00 per il trattamento domiciliare dei malati;

Tenuto conto che, nella detta proposta, sono stati utilizzati per il riparto in esame gli stessi criteri adottati negli anni precedenti e, in particolare, per la formazione è stato considerato il numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria previsti ad inizio anno per le malattie infettive e il numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2012, pesati rispettivamente per il 70 per cento e per il 30 per cento, mentre per il trattamento domiciliare è stato considerato il numero di posti di assistenza domiciliare complessivi previsti dalla legge n. 135/1990 e il numero di casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2012, pesati in parti uguali;

Tenuto conto che nella tabella allegata alla proposta viene calcolato l'importo teorico spettante alla Regione Siciliana in base ai suddetti criteri di riparto e che su tale importo viene calcolata la quota di compartecipazione della Regione stessa, pari al 49,11 per cento (ai sensi del comma 830, art. 1, della legge n. 296/2006), e che tale quota viene poi redistribuita tra le Regioni a statuto ordinario;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 101/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587 del 23 dicembre 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013 di cui alle premesse, accantonate con la propria delibera n. 53/2014 e destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, è assegnata a favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana la somma complessiva di € 49.063.000,00, così ripartita:

1.1. € 18.076.000,00 per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS:

1.2. € 30.987.000,00 per l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS.

2. Tali importi sono ripartiti tra le predette Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 332

ALLEGATO

FSN 2013 - Ripartizione tra le Regioni della quota destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS

(legge n. 135/90)

(importi in euro)

REGIONI	Corsi di formazione					Trattamento domiciliare					Totale
	Numero di posti letto (a)	Malati (b)	Ripartizione teorica	Compartecipazione Sicilia (*)	Ripartizione quota formazione	Numero di posti per assistenza domiciliare (c)	Malati (b)	Ripartizione teorica	Compartecipazione Sicilia (*)	Ripartizione quota domiciliare	
PIEMONTE	233	1.329	1.258.810	55.460	**1.314.270**	150	1.329	2.154.312	49.660	**2.203.972**	**3.518.242**
LOMBARDIA	446	6.328	3.397.307	149.677	**3.546.984**	707	6.328	10.201.706	235.163	**10.436.869**	**13.983.853**
VENETO	186	1.097	1.014.304	44.688	**1.058.992**	123	1.097	1.771.921	40.845	**1.812.766**	**2.871.758**
LIGURIA	144	986	820.953	36.169	**857.122**	125	986	1.704.649	39.294	**1.743.943**	**2.601.065**
EMILIA ROMAGNA	237	1.949	1.436.300	63.280	**1.499.580**	204	1.949	3.035.437	69.971	**3.105.408**	**4.604.988**
TOSCANA	257	1.538	1.407.294	62.002	**1.469.296**	129	1.538	2.147.335	49.499	**2.196.834**	**3.666.130**
UMBRIA	39	237	214.500	9.450	**223.950**	12	237	269.803	6.219	**276.022**	**499.972**
MARCHE	88	456	463.439	20.418	**483.857**	35	456	611.482	14.095	**625.577**	**1.109.434**
LAZIO	457	3.192	2.621.783	115.509	**2.737.292**	275	3.192	4.513.006	104.031	**4.617.037**	**7.354.329**
ABRUZZO	91	264	425.064	18.727	**443.791**	15	264	313.202	7.220	**320.422**	**764.213**
MOLISE	17	39	76.714	3.380	**80.094**	1	39	36.840	849	**37.689**	**117.783**
CAMPANIA	356	1.104	1.681.472	74.082	**1.755.554**	68	1.104	1.350.643	31.134	**1.381.777**	**3.137.331**
PUGLIA	227	864	1.113.950	49.078	**1.163.028**	57	864	1.086.357	25.042	**1.111.399**	**2.274.427**
BASILICATA	65	73	273.449	12.048	**285.497**	4	73	85.460	1.970	**87.430**	**372.927**
CALABRIA	82	236	382.531	16.853	**399.384**	18	236	315.584	7.275	**322.859**	**722.243**
SICILIA	308	1.083	1.488.130	-730.821	**757.309**	75	1.083	1.389.263	-682.267	**706.996**	**1.464.305**
TOTALE	3.233	20.775	18.076.000	0	18.076.000	1.998	20.775	30.987.000	0	30.987.000	49.063.000

(a) Posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria previsti a inizio anno per le malattie infettive in strutture pubbliche e private (fonte: Ministero della salute, NSIS, anno 2012)

(b) numero di casi di AIDS rilevati (fonte: Istituto Superiore di Sanità - Centro Operativo Aids (COA), anno 2012).

(c) posti letto teorici per l'assistenza domiciliare ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 135/1990.

(*) Per la Regione Siciliana sono state applicate le ritenute previste dall'ex-comma 830 della Legge n. 296/2006, pari al 49,11 per cento, redistribuendo poi alle Regioni a statuto ordinario tale quota.

16A01963

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazione di assistenza termale relative agli anni 2008-2009, 2010 e 2013-2015. (Delibera n. 123/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente a favore delle regioni e Province autonome;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale la quale all'art. 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale è assicurata da appositi accordi stipulati tra il Ministero della sanità, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi diventano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che all'art. 8, comma 3, autorizza, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che all'art. 1, comma 178, autorizza, sempre per la revisione delle tariffe massime delle predette prestazioni termali, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Considerato che, in applicazione della sopracitata legge n. 323/2000 di riordino del settore termale, in data 29 luglio 2009 è stato sottoscritto, tra la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la Commissione salute e la Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, il rinnovo dell'Accordo nazionale per l'anno 2008-2009;

Considerato che in data 7 novembre 2013 è stato stipulato, tra i medesimi soggetti sopracitati, l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali relativo al triennio 2013-2015;

Considerato che le parti nel sottoscrivere i sopramenzionati Accordi Nazionali, hanno convenuto di utilizzare le risorse rese disponibili per gli anni 2008 e 2009 dall'art. 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 248/2007, provvedendo a ripartirle tra le regioni in proporzione alla spesa netta sostenuta per le prestazioni termali nell'esercizio finanziario 2007, fissando altresì i tetti di spesa per le singole regioni, e che, inoltre, nel successivo Accordo nazionale hanno convenuto di utilizzare quali criteri di riparto il fatturato, al lordo del ticket, delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, prodotte in ogni Regione dagli erogatori di prestazioni termali;

Tenuto conto, altresì, che nell'Accordo nazionale 2013-2015 viene precisato che le risorse pari a 3 milioni di euro previste per l'anno 2010 dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, devono finanziare il maggior esborso sostenuto dalle regioni e dalle Province autonome e non possono essere riconosciute in favore di stabilimenti termali per conguagliare le prestazioni già rese e fatturate;

Vista la nota del Ministero della salute n. 9976, del 2 dicembre 2014, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, a favore delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative agli anni 2008-2009, 2010 e 2013-2015;

Viste le intese della Conferenza Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 121/CSR) e del 5 dicembre 2013 (Rep. Atti n. 172/CSR) rispettivamente riferite all'Accordo nazionale 2008-2009 e all'Accordo nazionale 2013-2015 già citati;

Vista, altresì, l'intesa della Conferenza Stato-regioni sancita, in data 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 157/CSR), sulla proposta del Ministero della salute di riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative agli anni 2008-2009, 2010 e 2013-2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587 del 23 dicembre 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale per gli anni 2008-2009, 2010 e 2013-2015, così come autorizzato dalle leggi citate in premessa e conformemente a quanto riportato nei rispettivi Accordi nazionali 2008-2009 e 2013-2015, altresì richiamati in premessa. Tale riparto ammonta a complessivi 19 milioni di euro e risulta così suddiviso:

1. le risorse rese disponibili dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (tabella *A)*;

2. le risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quantificate in 2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (tabella *B)*;

3. le risorse rese disponibili dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010 (tabella *C)*.

Si allegano le tabelle *A*, *B*, *C* relative al riparto delle risorse sopraindicate nei punti 1, 2, 3. Tali tabelle costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 326

ALLEGATO

TABELLA A

Riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale (Anni 2008 e 2009).

(L. 323/2000) e DL. 248/2007 (art. 8, c. 3)

(importi in migliaia di euro)

REGIONE	RISORSE RIPARTITE (Anno 2008)	RISORSE RIPARTITE (Anno 2009)
PIEMONTE	81,30	81,30
VALLE D'AOSTA	2,10	2,10
LOMBARDIA	245,00	245,00
TRENTINO ALTO ADIGE (*)	54,00	54,00
VENETO	400,70	400,70
FRIULI VENEZIA GIULIA	4,90	4,90
LIGURIA	4,20	4,20
EMILIA ROMAGNA	721,00	721,00
TOSCANA	209,00	209,00
UMBRIA	20,00	20,00
MARCHE	79,00	79,00
LAZIO	196,30	196,30
ABRUZZO	69,90	69,90
MOLISE	1,60	1,60
CAMPANIA	484,50	484,50
PUGLIA	188,30	188,30
BASILICATA	23,00	23,00
CALABRIA	111,90	111,90
SICILIA	79,30	79,30
SARDEGNA	24,00	24,00
TOTALE	**3.000,00**	**3.000,00**

(*) L'indicazione Trentino Alto Adige è mutuata dall'allegato 3 dell'Accordo Nazionale relativo al biennio 2008-2009.

Le risorse assegnate alla Regione Trentino Alto Adige, sia per l'anno 2008 che per l'anno 2009, sono ripartite come segue:
Provincia Autonoma di Trento 53,5
Provinvia Autonoma di Bolzano 0,5

TABELLA B

Riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale - Anni 2013, 2014 e 2015 -

(L. 323/2000) e L. 228/2012 (art. 1, c. 178)

(importi in migliaia di euro)

REGIONE	RISORSE RIPARTITE (Anno 2013)	RISORSE RIPARTITE (Anno 2014)	RISORSE RIPARTITE (Anno 2015)
PIEMONTE	51,90	103,90	103,90
VALLE D'AOSTA	1,00	2,00	2,00
LOMBARDIA	155,20	310,40	310,40
P.A. BOLZANO	0,60	1,20	1,20
P.A. TRENTO	44,60	89,20	89,20
VENETO	318,90	637,80	637,80
FRIULI VENEZIA GIULIA	9,30	18,60	18,60
LIGURIA	2,90	5,80	5,80
EMILIA ROMAGNA	437,10	874,10	874,10
TOSCANA	138,40	276,80	276,80
UMBRIA	18,00	36,00	36,00
MARCHE	57,60	115,20	115,20
LAZIO	132,70	265,40	265,40
ABRUZZO	47,60	95,30	95,30
MOLISE	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	267,40	534,80	534,80
PUGLIA	119,70	239,50	239,50
BASILICATA	23,70	47,50	47,50
CALABRIA	87,90	175,70	175,70
SICILIA	60,70	121,30	121,30
SARDEGNA	24,80	49,50	49,50
TOTALE	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

TABELLA C

Riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza (L. 323/2000) e DL. 248/2007 (art. 8, c. 3)

(importi in migliaia di euro)

REGIONE	TOTALE RISORSE RIPARTITE (Anno 2010)
	d
PIEMONTE	82,82
VALLE D'AOSTA	1,60
LOMBARDIA	235,03
P.A. BOLZANO	0,50
P.A. TRENTO	56,03
VENETO	405,23
FRIULI VENEZIA GIULIA	13,67
LIGURIA	0,21
EMILIA ROMAGNA	699,03
TOSCANA	201,87
UMBRIA	21,67
MARCHE	82,11
LAZIO	187,36
ABRUZZO	69,94
MOLISE	0,06
CAMPANIA	480,49
PUGLIA	205,17
BASILICATA	24,13
CALABRIA	113,48
SICILIA	89,71
SARDEGNA	29,89
TOTALE	**3.000,00**

16A01964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipecacuana Sella».

Con la determinazione n. aRM - 40/2016 - 3399 del 15 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IPECACUANA SELLA.

Confezione: 029799018.

Descrizione: «7% sciroppo «1 flacone 100 ml».

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01850

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Actavis».

Con la determinazione n. aRM - 41/2016 - 2999 del 16 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Actavis Group PTC EHF, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BETAISTINA ACTAVIS.

Confezione: 038820015.

Descrizione: «8 mg compresse» 30 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820027.

Descrizione: «8 mg compresse» 50 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820039.

Descrizione: «8 mg compresse» 100 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820041.

Descrizione: «8 mg compresse» 120 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820054.

Descrizione: «16 mg compresse» 20 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820066.

Descrizione: «16 mg compresse» 30 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820078.

Descrizione: «16 mg compresse» 42 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820080.

Descrizione: «16 mg compresse» 50 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820092.

Descrizione: «16 mg compresse» 60 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Confezione: 038820104.

Descrizione: «16 mg compresse» 84 compresse in strip AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01851

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mykita».

Con la determinazione n. aRM - 42/2016 - 1561 del 16 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della EG S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MYKITA.

Confezione: 041911013

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 041911025.

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL.

Confezione: 041911037.

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 041911049.

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01852

Revoca, su rinuncia AIC, rilasciata con procedura di importazione parallela, del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel».

Con Determinazione aRM - 43/2016 - 3601 del 16 febbraio 2016 è stata revocata, su rinuncia della PHARMACY VALUE S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati e le relative confezioni non potranno essere distribuite e/o commercializzate:

Medicinale: Voltaren Emulgel

Confezione: 042857019

Descrizione: «1 % gel» tubo da 60 g

Paese di provenienza: Spagna

Medicinale: Flixonase

Confezione: 042870016

Descrizione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» Flacone 120 erogazioni

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: Daflon

Confezione: 041093016

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01895

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oliclinomel».

Con la determinazione n. aRM - 46/2016 - 6515 del 16 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Baxter S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OLICLINOMEL.

Confezioni e descrizione:

035467012 - N-4-550E, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467024 - N-4-550E,4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467036 - N-4-550E, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467048 - N-4-550E, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467051 - N-5-800E, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467063 - N-5-800E, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467075 - N-5-800E, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467087 - N-5-800E, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467099 - N-6-900E, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467101 - N-6-900E, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467113 - N-6-900E, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467125 - N-6-900E, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467137 - N-7-1000E, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467149 - N-7-1000E, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467152 - N-7-1000E, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467164 - N-7-1000E, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467176 - N-4-550, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467188 - N-4-550, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467190 - N-4-550, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467214 - N-5-800, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467226 - N-5-800, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467238 - N-5-800, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467240 - N-5-800, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467253 - N-6-900, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467277 - N-6-900, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467291 - N-7-1000, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467303 - N-7-1000, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467315 - N-7-1000, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467327 - N-7-1000, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467378 - N-5-800E, 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467202 - N-4-550, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467265 - N-6-900, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467289 - N-6-900, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467339 - N-4-550E, 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467341 - N-4-550E, 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467354 - N-4-550E, 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467366 - N-4-550E, 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467380 - N-5-800E, 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467392 - N-5-800E, 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467404 - N-5-800E, 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467416 - N-6-900E, 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467428 - N-6-900E, 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467430 - N-6-900E, 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467442 - N-6-900E, 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467455 - N-7-1000E, 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467467 - N-7-1000E, 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467479 - N-7-1000E, 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467481 - N-7-1000E, 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467493 - N-4-550, 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467517 - N-4-550, 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467529 - N-4-550, 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467531 - N-5-800, 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467543 - N-5-800, 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467556 - N-5-800, 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467570 - N-6-900, 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467582 - N-6-900, 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467594 - N-6-900, 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467606 - N-6-900, 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467644 - N-7-1000, 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467505 - N-4-550, 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467568 - N-5-800, 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467618 - N-7-1000, 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467620 - N-7-1000, 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467632 - N-7-1000, 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01896

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cymevene».

Con la determinazione n. aRM - 45/2016 - 108 del 16 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della ROCHE S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Cymevene.

Confezione: 027427018.

Descrizione: «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01897

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darilin».

Con la determinazione n. aRM - 44/2016 - 108 del 16 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Roche S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: Medicinale: DARILIN.

Confezione: 035740012.

Descrizione: 60 compresse rivestite con film da 450 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01898

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido zoledronico Hameln».

Con la determinazione n. aRM - 47/2016 - 2838 del 16 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Hameln Pharma Plus GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO HAMELN.

Confezione: 042695015.

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in coc da 5 ml.

Confezione: 042695027.

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in coc da 5 ml.

Confezione: 042695039.

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in coc da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01899

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalganmed».

Estratto determina V&A n. 291 del 9 febbraio 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGANMED 1g comprimé effervescent 8 comprimés en tube PP dalla Francia con numero di autorizzazione 352 917-8 ou 34009 352 917 8 3 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione: Importatore: Farmavox S.r.l. , Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: Efferalganmed «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP.

Codice A.I.C.: 044680015 (in base 10) 1BMJUH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene.

Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg;

Eccipienti: Acido citrico anidro; Sodio bicarbonato; Sorbitolo; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato; Aroma di arancio; Aroma di pompelmo; Aspartame; Acesulfame potassico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti. Trattamento sintomatico del dolore artrosico negli adulti.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione Efferalganmed «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP.

Codice A.I.C.: 044680015; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Efferalganmed «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP.

Codice A.I.C.: 044680015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01900

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalganmed».

Estratto determina n. 290 del 9 febbraio 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGANMED 1g comprimé effervescent 8 comprimés en tube PP dalla Francia con numero di autorizzazione 352 917-8 ou 34009 352 917 8 3 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farmaroc S.r.l. con sede legale in viale Pio XI, n. 48, 70056 Molfetta (BA).

Confezione: Efferalganmed «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP.

Codice A.I.C.: 044681017 (in base 10) 1BMKTT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene.

Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg.

Eccipienti: Acido citrico anidro; Sodio bicarbonato; Sorbitolo; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato; Aroma di arancio; Aroma di pompelmo; Aspartame; Acesulfame potassico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti. Trattamento sintomatico del dolore artrosico negli adulti.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Efferalganmed «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP.

Codice A.I.C.: 044681017; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Efferalganmed «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP.

Codice A.I.C.: 044681017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01901

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eletriptan Teva».

Estratto determina n. 285/2016 del 23 febbraio 2016

Medicinale: ELETRIPTAN TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Via Messina 38 - 20154 Milano.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 043584010 (in base 10) 19L2JB (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 043584022 (in base 10) 19L2JQ (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 043584034 (in base 10) 19L2K2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 40 mg di eletriptan (come eletriptan bromidrato).

Eccipienti:

Nucleo compressa:

Cellulosa Microcristallina.

Lattosio Monoidrato.

Croscarmellosa sodica.

Magnesio Stearato.

Film di rivestimento:

Lattosio monoidrato.

Ipromellosa.

Titanio diossido (E171).

Triacetina.

Giallo Tramonto FCF lacca di allumuinio (E110).

Indicazioni terapeutiche: Eletriptan Teva è indicato nei pazienti adulti per il trattamento acuto della fase cefalalgica degli attacchi emicranici, con o senza aura.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 043584010 (in base 10) 19L2JB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,65.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 12,48.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 043584022 (in base 10) 19L2JQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 11,79.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 22,11.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ELETRIPTAN TEVA.

è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01902

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Helm AG».

Estratto determina n. 284/2016 del 23 febbraio 2016

Medicinale: IMATINIB HELM AG.

Titolare A.I.C.: Helm AG. Nordkanalstr. 28, 20097 Amburgo - Germania.

042977013 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al - 18ZKRP (in base 32);

042977025 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al - 18ZKS1 (in base 32);

042977037 - «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al - 18ZKSF (in base 32);

042977049 - «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al/al - 18ZKST (in base 32);

042977052 - «100 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister al/al - 18ZKSW (in base 32);

042977064 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - 18ZKT8 (in base 32);

042977076 - «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - 18ZKTN (in base 32);

042977088 - «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE - 18ZKU0 (in base 32);

042977090 - «100 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone HDPE - 18ZKU2 (in base 32);

042977102 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al - 18ZKUG (in base 32);

042977114 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al - 18ZKUU (in base 32);

042977126 - «400 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al - 18ZKV6 (in base 32);

042977138 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - 18ZKVL (in base 32);

042977140 - «400 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - 18ZKVN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 100 mg, 400 mg di imatinib (come mesilato).

Eccipienti:

100 mg:

Nucleo della compressa: Sodio stearil fumarato.

Rivestimento:

Opadry Brown: Idrossipropilmetil cellulosa.

Ossido di ferro rosso (E172).

Ossido di ferro giallo (E172).

Talco.

400 mg:

Nucleo della compressa: Sodio stearil fumarato.

Rivestimento:

Opadry Brown:

Idrossipropilmetil cellulosa.

Ossido di ferro rosso (E172).

Ossido di ferro giallo (E172).

Talco.

Produzione principio attivo: Natco Pharma Limited,Chemical division, Mekaguda village - 509 223 Kothur Mandal Mahaboob Nagar District, Andhra Pradesh, India.

Produzione e Confezionamento: Natco Pharma Limited.

Pharma Division Works (Unit IV and *V)*, Mahaboob Nagar District. 509 228 KOTHUR, Hyderabad, Andhra Pradesh - India.

Rilascio dei lotti, Controllo di qualità:

Helm AG - Nordkanalstrasse 28, 20097 Hamburg - Germania.

S.C. Polipharma Industries S.R.L.

Alba Iulia Street, No. 156, 550052 Sibiu - Romania.

Indicazioni terapeutiche:

Imatinib Helm AG è indicato per il trattamento di:

pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea.

pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata;

pazienti adulti e pediatrici con Ph+ CML in crisi blastica;

pazienti adulti e pediatrici con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia;

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia;

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR);

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFR.

L'effetto di Imatinib Helm AG sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Imatinib Helm AG è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117).

il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante.

il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di Imatinib Helm AG si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con GIST e DFSP non operabili e/o metastatici e di sopravvivenza libera da recidive nel trattamento adiuvante di GIST. L'esperienza con Imatinib Helm AG in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 042977049 (in base 10) 18ZKST (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 557,91.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1.046,36.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042977088 (in base 10) 18ZKU0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 557,91;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 1.046,36.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale IMATINIB HELM AG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione,

dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMATINIB HELM AG è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista, ematologo e pediatra (in caso di indicazioni pediatriche) (RNRL).

Per le confezione da 100 mg 180 compresse e da 400 mg 90 compresse: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Condizioni e modalità di impiego solo per le confezioni in classe di rimborsabilità A

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01903

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Sigma-Tau Generics».

Estratto determina n. 280/2016 del 23 febbraio 2016

Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU GENERICS.

Titolare AIC: Sigma-Tau Generics S.p.A. Via Pontina Km 30,400 - 00071 (Pomezia) Roma.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compressa» 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043512019 (in base 10) 19HW6M (in base 32).

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compressa» 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043512021 (in base 10) 19HW6P (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: enalapril maleato 20 mg e idroclorotiazide 12,5 mg.

Eccipienti:

sodio bicarbonato;

lattosio monoidrato;

amido di mais;

amido pregelatinizzato;

magnesio stearato;

ferro ossido giallo.

Produzione principio attivo:

Enalapril: Azelis Deutschland Pharma GmbH - Weeserweg 23, Krefeld 47804 - Germania.

Sito di produzione: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co, Ltd Xunqiao - Linhai Zhejiang, 317024 - Cina;

Idroclorotiazide: Unichem Laboratories Limited - Unichem Bhavan, Prabhat Estate - Off Swami Vivekanand, Road, Jogeshwari (West) - India - 400 102 Mumbai, Maharashtra.

Sito di produzione: Unichem Laboratories Limited - Plot No 99, M.I.D.C. Area - Village Dhatav-Roha, Dist. Raigad - India - 402 116 Roha, Maharashtra.

Produzione, confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. - Via Pontina km 30400 - 00071 Pomezia (Roma).

Confezionamento secondario: Logifarma s.r.l. Via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (Roma).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compressa» 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043512019 (in base 10) 19HW6M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,87.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU GENERICS è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01904

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eletriptan Mylan».

Estratto determina n. 279/2016 del 23 febbraio 2016

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN.

Titolare AIC: Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano.

Confezioni:

AIC n. 042589010 - «20 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister opa/al/pvc – 18MQUL (in base 32);

AIC n. 042589022 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister opa/al/pvc – 18MQUY (in base 32);

AIC n. 042589034 - «20 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister opa/al/pvc – 18MQVB (in base 32);

AIC n. 042589046 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc – 18MQVQ (in base 32);

AIC n. 042589059 - «20 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister opa/al/pvc – 18MQW3 (in base 32);

AIC n. 042589061 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc – 18MQW5 (in base 32);

AIC n. 042589073 - «20 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQWK (in base 32);

AIC n. 042589085 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQWX (in base 32);

AIC n. 042589097 - «20 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQX9 (in base 32);

AIC n. 042589109 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQXP (in base 32);

AIC n. 042589111 - «20 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQXR (in base 32);

AIC n. 042589123 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQY3 (in base 32);

AIC n. 042589135 - «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQYH (in base 32);

AIC n. 042589147 - «40 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQYV (in base 32);

AIC n. 042589150 - «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQYY (in base 32);

AIC n. 042589162 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQZB (in base 32);

AIC n. 042589174 - «40 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MQZQ (in base 32);

AIC n. 042589186 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/al – 18MR02 (in base 32);

AIC n. 042589198 - «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister opa/al/pvc/al – 18MR0G (in base 32);

AIC n. 042589200 - «40 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister opa/al/pvc/al – 18MR0J (in base 32);

AIC n. 042589212 - «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister opa/al/pvc/al – 18MR0W (in base 32);

AIC n. 042589224 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al – 18MR18 (in base 32);

AIC n. 042589236 - «40 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister opa/al/pvc/al – 18MR1N (in base 32);

AIC n. 042589 248 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al – 18MR20 (in base 32);

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

eletriptan bromidrato equivalente a 20 mg, 40 mg di eletriptan.

Eccipienti:

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosa sodica e magnesio stearato.

Rivestimento: biossido di titanio (E171), talco (E553b), giallo tramonto FCF lacca di alluminio (E110), lecitina (E110), gomma xantica (E415)

Produzione principio attivo: Mylan Laboratories Limited, Unit –I, Survey No. 10/42, Gaddapotharam, Kazipally Industrial Area, Medak - District, Andhra Pradesh.

Controllo lotti: APL Swift Services (Malta) Ltd., HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Mylan Laboratories Limited, Plot No. H-12 & 13, MIDC Waluj, Aurangabad 431136, Maharashtra, India.

Confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda;

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1., Komarom, 2900, Ungheria.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A, Viale Delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI), Italia;

Mylan S.A.S (Meyzieu), Zac des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu, Francia.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento acuto della fase cefalalgica degli attacchi emicranici con o senza aura negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 042589135 (in base 10) 18MQYH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,48.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 042589150 (in base 10) 18MQYY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,11.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 042589198 (in base 10) 18MR0G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,48.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 042589212 (in base 10) 18MR0W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,11.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ELETRIPTAN MYLAN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01905

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorex»

Estratto determina n. 276/2016 del 23 febbraio 2016

Medicinale: PANTOREX.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. - via Beniamino Segre n. 59 - 00134 Roma (Italia).

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044263010 (in base 10) 1B6TM2 (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044263022 (in base 10) 1B6TMG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo:

20 mg di pantoprazolo (come 22,56 mg di pantoprazolo sodico sesquiidrato);

40 mg di pantoprazolo (come 45,11 mg di pantoprazolo sodico sesquiidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: mannitolo, sodio carbonato anidro, sodio amido glicolato (Tipo *A)*, copolimero di metacrilato butilato basico (Eudragit E *PO)*, calcio stearato;

rivestimento: Opadry white OY-D-7233; consistente in: ipromellosa, titanio diossido E171, talco, macrogol 400, sodiolaurilsolfato; rivestimento enterico: kollicoat MAE 30 DP, giallo; consistente in: acido metacrilico - copolimero etilacrilato in dispersione, glicole propilenico, ferro ossido giallo (E172), titanio diossido E171, talco.

Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione): Hetero Drugs Limited S. No. 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, 502 313 Medak District, Andhra Pradesh, India.

Produzione:

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjörður 220, Irlanda;

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Confezionamento primario e secondario:

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjörður 220, Irlanda;

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Controllo dei lotti:

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjörður 220, Irlanda;

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Rilascio dei lotti:

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjörður 220, Irlanda;

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

20 mg:

adulti ed adolescenti di età pari o superiore a 12 anni:

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

per il trattamento a lungo termine e la prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso;

adulti: prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS;

40 mg:

adulti ed adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni: esofagite da reflusso;

adulti:

eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in combinazione con un'appropriata terapia antibiotica in pazienti con ulcere associate ad H. pylori;

ulcera gastrica e duodenale;

sindrome di Zollinger-Ellison e altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044263010 (in base 10) 1B6TM2 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,59. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,85;

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044263022 (in base 10) 1B6TMG (in base 32). Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,79. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,98.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorex» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01906

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Deduzione degli oneri sostenuti dal contribuente»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: la sede nazionale dell'Italia dei Valori sita in Roma, Via di Santa Maria in via n. 12 – e-mail: info@italiadeivalori.it – tel. 06/69923306 - fax 06/69291086.

16A02154

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Lincofarm 110», 110 mg/g per suini.

Estratto provvedimento n. 132 del 17 febbraio 2016

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOFARM 110, 110 mg/g per suini

Confezioni:

Sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 103470011

Sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103470023

Titolare A.I.C.:

Chemifarma S.p.A. con sede in Via Don Eugenio Servadei, 16 – 47122 Forlì

Oggetto del provvedimento:

Variazione: Inserimento avvertenza ambientale.

Si autorizza, al paragrafo 6.6. – Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo – del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativo paragrafo della etichetta esterna/interna/foglietto illustrativo del prodotto, la modifica come di seguito descritta:

Inserimento della frase: "Si raccomanda di raccogliere gli effluenti di allevamento nei luoghi di raccolta comuni previsti per legge ed utilizzare gli effluenti provenienti da animali trattati diluiti con gli effluenti provenienti da animali non trattati, seguendo le buone pratiche di gestione agronomica".

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01917

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Ascolinc 110 MP» per suini.

Estratto provvedimento n. 134 del 17 febbraio 2016

Premiscela per alimenti medicamentosi ASCOLINC 110 MP per suini

Confezioni:

Sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 102748011

Sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102748023

Titolare A.I.C.:

VETOQUINOL ITALIA S.r.l. con sede in Via Piana, 265 – 47032 Bertinoro (FC)

Oggetto del provvedimento:

Variazione: Inserimento avvertenza ambientale.

Si autorizza, al paragrafo 6.6. – Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo – del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativo paragrafo della etichetta esterna/interna/foglietto illustrativo del prodotto, la modifica come di seguito descritta:

Inserimento della frase: "Si raccomanda di raccogliere gli effluenti di allevamento nei luoghi di raccolta comuni previsti per legge ed utilizzare gli effluenti provenienti da animali trattati diluiti con gli effluenti provenienti da animali non trattati, seguendo le buone pratiche di gestione agronomica".

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01921

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Lincofarm S», 110 mg/g polvere per soluzione orale per suini.

Estratto provvedimento n. 133 del 17 febbraio 2016

Medicinale veterinario LINCOFARM S, 110 mg/g polvere per soluzione orale per suini

Confezioni:

Sacco da 1 Kg - A.I.C. n. 103471013

Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 103471025

Titolare A.I.C.:

Chemifarma S.p.A. con sede in Via Don Eugenio Servadei, 16 – 47122 Forlì

Oggetto del provvedimento:

Variazione: Inserimento avvertenza ambientale.

Si autorizza, al paragrafo 6.6. – Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo – del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativo paragrafo della etichetta esterna/interna/foglietto illustrativo del prodotto, la modifica come di seguito descritta:

Inserimento della frase: "Si raccomanda di raccogliere gli effluenti di allevamento nei luoghi di raccolta comuni previsti per legge ed utilizzare gli effluenti provenienti da animali trattati diluiti con gli effluenti provenienti da animali non trattati, seguendo le buone pratiche di gestione agronomica".

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01922

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Myasone 200» polvere per uso orale.

Estratto provvedimento n. 136 del 17 febbraio 2016

Medicinale veterinario MYASONE 200 polvere per uso orale.

Confezione di 10 buste da 100 g - A.I.C. n. 101516021.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede in Via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC).

Oggetto del provvedimento: Variazione: Inserimento avvertenza ambientale.

Si autorizza, al paragrafo 6.6. – Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo – del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativo paragrafo della etichetta esterna/interna/foglietto illustrativo del prodotto, la modifica come di seguito descritta:

Inserimento della frase: «Si raccomanda di raccogliere gli effluenti di allevamento nei luoghi di raccolta comuni previsti per legge ed utilizzare gli effluenti provenienti da animali trattati diluiti con gli effluenti provenienti da animali non trattati, seguendo le buone pratiche di gestione agronomica».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01937

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincomicina 11% Vetoquinol Italia», polvere per soluzione orale per suini.

Estratto provvedimento n. 135 del 17 febbraio 2016

Medicinale veterinario LINCOMICINA 11% Vetoquinol Italia, polvere per soluzione orale per suini.

Confezioni:

Sacco da 1 Kg - A.I.C. n. 102747019;

Sacco da 5 Kg – A.I.C. n. 102747021.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede in Via Piana, 265 – 47032 Bertinoro (FC).

Oggetto del provvedimento: Variazione: Inserimento avvertenza ambientale.

Si autorizza, al paragrafo 6.6. – Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo – del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativo paragrafo della etichetta esterna/interna/foglietto illustrativo del prodotto, la modifica come di seguito descritta:

Inserimento della frase: «Si raccomanda di raccogliere gli effluenti di allevamento nei luoghi di raccolta comuni previsti per legge ed utilizzare gli effluenti provenienti da animali trattati diluiti con gli effluenti provenienti da animali non trattati, seguendo le buone pratiche di gestione agronomica».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01938

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante: «Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 53 del 4 marzo 2016).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, prima colonna, dove è riportato il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, dove è scritto: «Con decreto del *Ministero* dello sviluppo economico, di concerto con il *Ministero* dell'economia e delle finanze,…», leggasi: «Con decreto del *Ministro* dello sviluppo economico, di concerto con il *Ministro* dell'economia e delle finanze,…».

16A02153

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-059) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00